

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4756 del 20/09/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, art. 208 - Modifiche (riduzione attivita' a seguito incendio) dell'Autorizzazione unica per la prosecuzione della gestione dell'impianto di messa in riserva (R13), cernita e selezione (R12) di rifiuti non pericolosi, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, permesso di costruire, in Via De Gasperi n.49 - 43043 Comune di Borgo Val di Taro (PR) - societa' Oppimitti Costruzioni S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4987 del 20/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- l'incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

PREMESSO:

- che la Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n.2135 del 22/06/2010 ha rilasciato Autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un impianto in Comune di Borgo Val di Taro, Via De Gasperi n.49, loc. "La Fornace" per una potenzialità annua di messa in riserva "R13" di rifiuti non pericolosi (costituiti da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, batterie, cavi elettrici, plastiche, legno) pari a 19.168 t/anno e una capacità istantanea pari a 621 t; e una potenzialità massima di messa in riserva "R13" e recupero "R3" di carta e cartone e imballaggi in materiali misti pari a 7.500 t/anno e capacità istantanea pari a 350 t;
- che la Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n.1894 del 04/07/2011 ha rilasciato modifica dell'autorizzazione unica stralciando la prescrizione di cui al punto g) 13) (...)", nonché l'aggiunta della nuova prescrizione "*il riavvio delle operazioni di recupero, conseguenti l'incendio del 8/8/2010 che ha interessato l'impianto, potrà avvenire previa acquisizione del certificato di agibilità dell'impianto e di specifica comunicazione preventiva da inviare ad ARPA, AUSL, VV.F., Comune di Borgo val di Taro e Servizio Ambiente della Provincia*";
- che la Provincia di Parma ha rilasciato con Det. n.895 del 29/04/2013 la modifica dell'Autorizzazione unica di cui sopra (Det. 2135/2010 e s.m.i.) riducendo i rifiuti in ingresso a 7.350 t/anno (capacità istantanea pari a 150 t) di rifiuti in plastica e a 9.000 t/anno (capacità istantanea massima pari a 300 t) di imballaggi misti e introducendo la possibilità di sottoporre i rifiuti in ingresso identificati con il codice CER 150102 (imballaggi in plastica) e 150106 (imballaggi in materiali misti), oltre all'operazione di trattamento R13, anche all'attività di recupero R12;
- il Provvedimento conclusivo n.73571 del 13/11/2014 emesso dalla Provincia di Parma e allegato quale parte integrante e sostanziale del Provvedimento del SUAP Alta Valle del Taro n. 37 del 14/11/2014 con il quale la Ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l. risultava autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che la Provincia di Parma con atto prot. Prov. n.73592 del 13/11/2014 ha emesso variante sostanziale all'Autorizzazione unica alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti; il conseguente provvedimento

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aoopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

conclusivo da parte del SUAP Alta Valle del Taro n. 37 del 14/11/2014 con il quale il SUAP competente ha rilasciato variante sostanziale all'Autorizzazione unica di cui all'art. 208;

- che in seguito a domanda del 17/12/2019 Arpae SAC Parma ha rilasciato alla ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l. Rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica con atto DET-AMB-2020-4873 del 14/10/2020 (comprendente anche la matrice ambientale "autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi" di specifica competenza comunale), per una potenzialità di recupero (R13 - R12 - R3) pari a complessive 57.000 t/anno, così suddivise:
 - potenzialità massima annua di recupero (R12-R3): 55.500 t/anno (di cui 48.000 t in "R12" e 7.500 t in "R3");
 - potenzialità massima di messa in riserva "R13" (rifiuti in vetro e legno): 1.500 t;
 - potenzialità giornaliera di trattamento: 500 t/giorno;
 - potenzialità oraria: 6,8 t/h con funzionamento 24 ore lavorative/giorno per 300 giorni/anno, su tre turni giornalieri;
 - capacità massima istantanea: 260 t (di cui plastica: 50 t; vetro: 60 t; legno: 50 t; carta 100 t);
 - capacità istantanea di sola messa in riserva "R13": 110 t;

VISTI:

- la domanda di modifiche dell'Autorizzazione unica (Det. 4873/2020 e s.m.i.), presentata dalla ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l. (C.F.: 01574930341), acquisita al prot. Arpae PG/2022/65035 del 20/04/2022, così come completata con documentazione acquisita al prot. Arpae PG/2022/74745 del 05/05/2022, presentata a seguito dell'incendio verificatosi in data 16/08/2021;
- la nota prot. PG/2022/69575 del 28/04/2022 con cui Arpae SAC Parma ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo in questione;
- le modifiche richieste consistono in:
 - ricostruzione dell'impianto di separazione per multimateriale distrutto dall'incendio del 16/08/2021, per la sola sezione relativa al trattamento del multimateriale leggero (plastica e barattolame metallico), stralciando la ricostruzione della sezione relativa alla selezione del multimateriale pesante (vetro, plastica e barattolame metallico);
 - stralcio della sezione di trattamento di carta e cartone (R3); stralcio dei rifiuti in ingresso in carta, vetro e legno; restano i rifiuti in ingresso in plastica, plastica e gomma, imballaggi in plastica, imballaggi in materiali misti (multimateriale leggero);
 - costruzione ed utilizzo (previa modifica per rotazione edificio) di un fabbricato adiacente all'impianto, quale nuova area di deposito e stoccaggio dei rifiuti in uscita (plastica, metalli, altri scarti) in sostituzione della porzione di fabbricato attualmente autorizzata, andata distrutta durante l'incendio;
 - modifica in riduzione (a seguito dello stralcio della sezione di separazione del multimateriale pesante) dei flussi di emissione in atmosfera autorizzati;
 - modifica in riduzione (per i motivi sopra descritti) dei quantitativi massimi annui di trattamento da complessive 57.000 t/anno a complessive 36.000 t/anno (R12-R13), di cui: 30.000 t/anno in "R13-R12" e 6.000 t/anno in "R12" (100 t di stoccaggio istantaneo);
 - contestuali titoli abilitativi che si chiede di comprendere nell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i.: modifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269, comma 8 D.Lgs. 152/06 smi)
- che si ravvisa la necessità di autorizzare e comprendere nell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i. anche i contestuali titoli abilitativi edilizi necessari per l'uso degli immobili nuovi ed esistenti sopra elencati, nonché la modifica al C.P.I. presso il Comando Prov.le dei VV.F.;

- la documentazione integrativa volontaria presentata da Oppimitti Costruzioni S.r.l., acquisita al prot. Arpae PG/2022/98433 del 14/06/2022, con la quale la Ditta ha presentato relazione olfattometrica "Relazione Odori LIVELLO 1, ai sensi delle Linee Guida ARPAE di cui alla DET-2018-426 del 18/05/2018";
- la documentazione integrativa presentata da Oppimitti Costruzioni S.r.l. in seguito alla I seduta di CdS, acquisita ai seguenti protocolli Arpae: PG/2022/113525, PG/2022/113534, PG/2022/113536, PG/2022/113539, PG/2022/113541, PG/2022/113544, PG/2022/113548, PG/2022/113550, PG/2022/113553, PG/2022/113558, PG/2022/113561, PG/2022/113565, PG/2022/113566, PG/2022/113570 del 08/07/2022, che riguarda un progetto unitario che comprende entrambi i titoli edilizi (Permesso di Costruire): sia quello relativo al ripristino/ricostruzione del capannone esistente, sia la "Ricostruzione di porzione di edificio oggetto di incendio", sia la "Variante a costruzione in aderenza di edificio industriale" autorizzata con Provvedimento Unico SUAP n° 22 del 09/10/2020, relativa alla rotazione del fabbricato di nuova costruzione;
- le integrazioni volontarie presentate da Oppimitti Costruzioni S.r.l. in seguito alla II seduta di CdS e acquisita ai seguenti protocolli Arpae: PG/2022/136912, PG/2022/136914, PG/2022/136917 del 19/08/2022 e la successiva documentazione acquisita ai prot. Arpae PG/2022/137876, PG/2022/137877, PG/2022/137880, PG/2022/137883, PG/2022/137886, PG/2022/138062 del 23/08/2022, relativa agli aspetti sismici legati al rilascio della variante all'autorizzazione paesaggistica relativa alla rotazione del fabbricato di nuova costruzione;

RILEVATO:

che si è svolta presso gli uffici di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la Conferenza dei Servizi relativa al procedimento di modifica, indetta con nota PG/2022/86553 del 24/05/2022, ai sensi dell'Art. 208 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., cui hanno partecipato i seguenti Enti: Comune di Borgo Val di Taro, AUSL distretto Valli Taro e Ceno, Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco, Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza, Montagna 2000 Spa oltre ad Arpae APAO-Serv. terr.le di Parma e SAC Parma; la Conferenza si è sviluppata nei seguenti passaggi e riunioni:

- I seduta: 15/06/2022,
 - richiesta di integrazioni avanzata dal Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco con nota prot. n.10827 del 20/06/2022, acquisita al prot. Arpae PG/2022/101634 del 20/06/2022;
 - richiesta di integrazioni avanzata da Arpae SAC Parma alla Ditta, con nota prot. PG/2022/106606 del 28/06/2022, comprensiva delle richieste della Conferenza di Servizi e del Comando dei VV.F.;
 - II seduta: 27/07/2022,
 - III seduta: 24/08/2022, in cui si sono recepiti i pareri favorevoli alle modifiche proposte da parte di: Comune di Borgo Val di Taro, AUSL Distretto Valli Taro e Ceno SIP, Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno;
- i Verbali della Conferenza di servizi sono conservati agli atti;

VISTI:

- il parere favorevole, a fronte delle integrazioni presentate dalla Ditta, emesso dal Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco, nota prot. n.U.0014170 del 17/08/2022 acquisito al prot. PG/2022/136078 del 18/08/2022 che si allega in copia quale parte integrante del presente Atto (allegato 1);
- il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza con nota prot. 7670-P del 23/08/2022 (acquisita al prot. Arpae PG/2022/138298 del 24/08/2022) in cui esprime parere favorevole nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere oggetto di modifica come rappresentate negli elaborati progettuali, confermando la prescrizione precedentemente impartita con nota prot. 258 del 17.1.2020, cioè condizionando il parere alla realizzazione di una barriera alberata

costituita da specie autoctone, nonché al perfezionamento della procedura per l'autorizzazione ex art.146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- l'Autorizzazione Sismica rilasciata dall'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno con Determinazione n.132 del 01/09/2022 avente oggetto: "Autorizzazione sismica, ai sensi dell'art. 11 e 12 della L.R. n. 19/2008 e Art.93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, relativa alla realizzazione dei lavori adeguamento sismico per "Riparazione capannone industriale destinato a magazzino" in Via A. De Gasperi nr. 49 nel Comune di Borgo Val di Taro (PR), foglio nr. 98 mapp. 37 graffato 141, rilasciata alla sig.ra Oppimitti Silvia in qualità di amministratore unico della Oppimitti Immobiliare S.R.L. - Pr. Sis. N.A/Pg/2022/65035 (Rif. Conferenza di Servizi domanda di Modifica Autorizzazione Unica per l'esercizio di impianto di recupero di rifiuti non pericolosi Det. n.2135 del 22.06.2010 e s.m.i. come modificata da DET-AMB-2020-4873 del 14.10.2020)", acquisito al prot. Arpae PG/2022/142996 del 01/09/2022; tale autorizzazione costituisce parte integrante del presente Atto (allegato 2);
- l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata ad Oppimitti Immobiliare Srl dal Comune di Borgo Val di Taro - settore tecnico Ufficio Edilizia Privata-Urbanistica, con provvedimento n.125/2022 del 24/08/2022 (*"Variante all'autorizzazione paesaggistica n.96/2020 del 21/01/2020 - Progetto di variante consistente nella parziale rotazione, con orientamento parallelo alla strada provinciale SP523, di edificio industriale posto in Via De Gasperi in Comune di Borgo Val di Taro"*), acquisito al prot. Arpae PG/2022/139094 del 25/08/2022), sulla base del parere con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza;
- il titolo abilitativo Permesso di costruire ordinario ai sensi della L.R. 15/2013 relativo al progetto unitario che unifica le domande di carattere edilizio di competenza del SUAP/Comune di Borgo Val di Taro:
 - VARIANTE A COSTRUZIONE IN ADERENZA DI EDIFICIO INDUSTRIALE autorizzata con Provvedimento Unico SUAP n° 22 del 09/10/2020 (Pratica 116 SUAP 202005001 - Istanza Prot. N° 0008139 del 26/08/2020);
 - RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DI EDIFICIO OGGETTO DI INCENDIO, precedentemente realizzato in forza dei titoli abilitativi n° 78 del 28/12/1995, n° 49 del 24/10/1996 e n° 90 del 27/09/2000, rilasciato dal Comune di Borgo Val di Taro con provvedimento SUAP n.10 del 15/09/2022 (trasmesso con nota prot. n.9343 del 15/09/2022, acquisito al prot. Arpae PG/2022/151343 del 16/09/2022 anche a fronte dell'Autorizzazione sismica emessa dall'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno con Determinazione n.132 del 01/09/2022, nonché dell'Autorizzazione paesaggistica n.125/2022 relativa alla rotazione del fabbricato di nuova costruzione; il permesso di costruire del Comune costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (allegato 3);
- la Relazione Tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma emessa con nota PG/2022/144851 del 06/09/2022, che costituisce parte integrante del presente Atto (allegato 5);

CONSIDERATO per la matrice scarichi:

- il parere del Comune di Borgo Val di Taro espresso con nota prot. n.9342 del 15/09/2022, acquisito al prot. Arpae PG/2022/151187 del 15/09/2022, allegato alla presente per costituirne parte integrante (allegato 4);
- che nel verbale della terza Conferenza dei Servizi del 24/08/2022 sopra richiamata si legge *"...Per quanto riguarda gli scarichi idrici della ditta di competenza comunale, anche in considerazione dell'assenza in sede di conferenza dei servizi decisoria di Montagna 2000 e che nulla ha fatto pervenire in merito rispetto a quanto dichiarato dalla Ditta nel corso delle precedenti sedute di Conferenza, si è già nella condizione di poter ritenere acquisito il parere favorevole per silenzio assenso..."*;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- dopo un confronto tenutosi in data 19/09/2022 con Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma la tabella coi quantitativi di rifiuti autorizzati contenuta nella relazione tecnica di ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma PG/2022/144851 del 06/09/2022 è da ritenersi affetta da refusi, in quanto mancante la specifica dei quantitativi parziali riferiti ai due gruppi di rifiuti in ingresso ("R13-R12": potenzialità pari a 30.000 t/anno e sola "R12": potenzialità pari a 6.000 t/anno), nonché la modifica in riduzione delle potenzialità giornaliere (250 t/giorno) e orarie (5 t/h) dell'impianto;
- l'attività è soggetta a Certificato di Prevenzione Incendi, rientrando tra quelle indicate dal D.M. 01/08/2011 n. 151 e s.m.i., è pertanto subordinata al mantenimento del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente; in particolare dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel parere del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco prot. U.0014170 del 17/08/2022 (Allegato 2 al presente provvedimento);
- la ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l., alla data del 19/08/2022 e fino al 28/09/2022 risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
- la Ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l. con nota del 26/08/2022 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2022/140056 del 26/08/2022 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico: *"Modifica sostanziale A.U. art. 208 - Via De Gasperi - Borgo Val di Taro"*; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01181177833108 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;
- sulla GU del 11 agosto 2022 è stato pubblicato il Decreto 26 luglio 2022 avente oggetto *"Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti"* che supera le circolari ministeriali previgenti riferite al medesimo tema e che si applica anche all'impianto in oggetto (art. 3 commi 3 e 4 del medesimo decreto), a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso (09/11/2022), prevedendo per gli impianti esistenti un tempo di adeguamento di 5 anni;
- l'attività di Oppimitti Costruzioni S.r.l. è coperta dalla garanzia finanziaria con Polizza fidejussoria n. 05105691000307 del 20/10/2020, prestata ad Arpae (beneficiario), emessa da Cattolica Assicurazioni Soc. Coop., con sede in Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona, avente importo pari a 411.600,00 €, durata dal 15/10/2020 al 20/06/2030 e validità fino al 20/06/2032; tale importo è oggetto di una nuova valutazione in conseguenza alla riduzione di potenzialità e allo stralcio di alcune operazioni di recupero;
- che in ragione del possesso della certificazione Uni-En-ISO 14001:2015 in corso di validità la Ditta ha diritto alla riduzione dell'importo della garanzia finanziaria del 40%, come previsto dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della modifica dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizioni dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DETERMINA

1) DI MODIFICARE l'AUTORIZZAZIONE unica di cui alla Determinazione DET-AMB-2020-4873 del 14/10/2020, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., parte Quarta, per la prosecuzione di esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi fino alla data del 20 giugno 2030, alla ditta:

Ragione sociale:	Oppimitti Costruzioni S.R.L.
P.IVA e Cod. Fiscale:	01574930341
Sede Legale:	Loc. Pessola n. 17 – 43049 VARSÌ (PR)
Sede impianto:	Via De Gasperi n.49 – 43043 Borgo Val di Taro (PR)
Riferimenti Catastali:	foglio 98, mappale n. 37-141-127
Legale rappresentante:	Oppimitti Renato
Responsabile tecnico:	Oppimitti Stefano
Coordinate:	44°28'51.5"N - 9°45'17.7"E
Coordinate Gauss-Boaga:	4.925.500 N – 1.560.000 E

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. possono essere ritirati presso l'impianto e sottoposti alle rispettive operazioni di recupero **R13 – R12**, rispettivamente indicate, esclusivamente i rifiuti sotto elencati:

Codici EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE di RECUPERO	STOCCAGGIO Istantaneo (t)	POTENZIALITA' di RECUPERO (t/anno)
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13-R12	100	30.000
070213	Rifiuti plastici	R13-R12		
150102	Imballaggi di plastica	R13-R12		
150106	Imballaggi in materiali misti	R13-R12		
191204	Plastica e gomma	R13-R12		
200139	Plastica	R13-R12		
150102	Imballaggi di plastica	R12		6.000
150106	Imballaggi in materiali misti	R12		
		TOTALE	100	36.000

nel rispetto delle seguenti potenzialità:

- potenzialità giornaliera di trattamento: **250 t/giorno**;
- potenzialità oraria: **5 t/h** con funzionamento 24 ore lavorative/giorno per 300 giorni/anno, su tre turni giornalieri da 8 ore;
- potenzialità massima annua di recupero (**R12-R13**): **30.000 t/anno**;
- potenzialità massima annua di recupero **R12**: **6.000 t/anno**;
- **capacità massima istantanea: 100 t**;

2. Le fasi di messa in riserva (R13) dei rifiuti ivi conferiti possono avvenire all'interno dei capannoni dello stabilimento in cumuli delimitati da baie o in contenitori fuori terra; in entrambi i casi dovranno essere posti dei cartelli indicanti i codici EER presenti;
3. Le fasi di messa in riserva non potranno protrarsi oltre 6 mesi;
4. I rifiuti in ingresso all'impianto per i quali è autorizzata la operazione di messa in riserva dovranno provenire direttamente dal produttore iniziale e non da detentori terzi, già a loro volta autorizzati o iscritti per l'espletamento del solo "R13", in ottemperanza ai disposti dell'allegato C alla parte 4^ del D.Lgs. 152/06 s.m.i che vietano l'avvio alla fase di messa in riserva un rifiuto già proveniente da un "R13";
5. Qualora siano conferiti all'impianto rifiuti urbani differenziati provenienti direttamente dalla raccolta porta a porta, quindi senza possibilità di respingimento da parte della destinataria, occorre che sia preventivamente predisposta una piattaforma per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali eventualmente presenti in modo indebito nei rifiuti urbani in ingresso e separati al momento della verifica visiva che precede la messa in riserva.
6. I rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero "R12" compatibili tra loro possono essere messi in riserva nella medesima baia o nello stesso contenitore; anche in questo caso dovranno essere posti dei cartelli indicanti i codici EER presenti;
7. I rifiuti prodotti dall'attività aziendale dovranno essere posti in "deposito temporaneo" in baie o contenitori dedicati, separatamente dai rifiuti conferiti, altresì dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
8. Nelle more dell'entrata in vigore del DM del 26/07/2022, per quanto concerne le dimensioni e l'altezza massima dei cumuli di rifiuti messi in riserva si evidenzia che la Circolare ministeriale del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", suggerisce un'altezza massima dei cumuli pari a 3 m, alla quale il Gestore dovrà attenersi, fatto salvo diverso avviso da parte dei Vigili del Fuoco. Analoga considerazione si estende anche ai rifiuti in uscita e rifiuti prodotti dall'attività di selezione e cernita;
9. Il gestore, alla chiusura dell'attività, dovrà provvedere al ripristino dell'area;
10. **entro 180 giorni** dall'emissione del presente provvedimento la ditta titolare deve fornire la garanzia finanziaria ad Arpae o aggiornare quella già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:
 - scadenza: 20 giugno 2032;
 - importo: **euro 432.000,00** (euro **quattrocentotrentaduemila//00**), fatte salve le riduzioni stabilite dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
11. l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae. Fino a tale data non potrà essere svolta l'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente atto;
12. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti. In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;
13. la Ditta è tenuta a svolgere le operazioni di messa in riserva (R13) e di cernita (R12) attenendosi a quanto espressamente indicato nella documentazione tecnica agli atti;
14. di vincolare la gestione dell'impianto di che trattasi al rigoroso rispetto della normativa in materia di:
 - Urbanistica ed edilizia;
 - Inquinamento atmosferico;

- Prevenzione incendi;
 - Smaltimento acque di scarico;
 - Inquinamento acustico;
 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
15. l'attività della presente autorizzazione rientrando tra quelle indicate dal D.M. 01/08/2011 n. 151 e s.m.i., è pertanto subordinata al mantenimento del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente; in particolare dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel parere del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco prot. U.0014170 del 17/08/2022 (Allegato 2 al presente provvedimento);
 16. Con la GU del 11 agosto 2022 è stato pubblicato il Decreto 26 luglio 2022 avente oggetto "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*" che supera le circolari ministeriali previgenti riferite al medesimo tema e che si applica anche all'impianto in oggetto, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso (09/11/2022), prevedendo per gli impianti esistenti un tempo di adeguamento di 5 anni (09/11/2027). Per le modifiche degli impianti esistenti si fa riferimento ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto. Si prescrive pertanto l'osservanza di tali norme tecniche, con riferimento ai tempi di applicazione del decreto fissati dall'art. 5 comma 1;
 17. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
 18. come prescritto dalla Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, con nota prot. 7670-P del 23/08/2022, dovrà essere realizzata una barriera alberata costituita da specie autoctone; ove non già presenti, le piante dovranno essere messe a dimora con tempistiche coerenti con le normali pratiche agroforestali;
 19. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae - SAC di Parma, l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
 20. il presente atto è soggetto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale, della normativa antincendio e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;
 21. la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae - SAC di Parma;

Per la matrice Rumore

Considerato che è prevista l'attivazione di nuovi impianti, si evidenzia l'opportunità che sia disposta da parte del gestore una valutazione di impatto acustico post-operam, da parte di un tecnico competente entro 60 giorni dalla data di attivazione degli impianti, nelle fasce orarie interessate dall'attività lavorativa, comprovante il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali presso i ricettori maggiormente esposti. Detta documentazione dovrà poi essere trasmessa al Comune di Borgo Val di Taro, ad Arpae (SAC e APAO-ST) di Parma ed al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ausl di Parma;

Per la matrice emissioni in atmosfera:

Il presente provvedimento è rilasciato anche quale AUTORIZZAZIONE per la matrice emissioni in

atmosfera, e sostituisce le medesime parti della Determinazione Dirigenziale **DET-AMB-2020-4873 del 14/10/2020** e smi ed è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandolo al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2022/144851 del 06/09/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 5), nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per l'emissione E1 la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) deve essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione E1, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E1 è fissato ad un anno dalla data di emissione del presente atto;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- per quanto riguarda le emissioni odorigene dovranno essere osservate le prescrizioni indicate da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma nella relazione tecnica prot. n. PG/2022/144851 del 06/09/2022 (allegato 5);

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti indicati nella relazione tecnica di Arpae ST PG/2022/144851 del 06/09/2022 allegata al presente atto (allegato 5), devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione concentrazione in massa) della	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*);

	UNI CEN/TS 17286:2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1

Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)

Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020

Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile

ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

INTEGRANDO il titolo abilitativo “**autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**”, di specifica competenza comunale quanto già indicato nell'autorizzazione unica DET-AMB-2020-4873 del 14/10/2020, così come di seguito riportato (considerato acquisito il parere favorevole per silenzio assenso di Montagna 2000, così come da verbale della

Conferenza dei Servizi del 24/08/2022): al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Borgo Val di Taro con nota prot. n.9342 del 15/09/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte della Determinazione DET-AMB-2020-4873 del 14/10/2020;

DI TRASMETTERE

per quanto di competenza, il presente provvedimento a: Comune di Borgo Val di Taro, Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, AUSL Distretto Valli Taro e Ceno SIP e SPSAL, Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, Montagna 2000 S.p.a., alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza e SUAP Alta Valle Taro;

DI STABILIRE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- sono fatti salvi i diritti di terzi;
- contro il presente provvedimento è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto si compone dei seguenti allegati:
 1. parere definitivo del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco;
 2. Autorizzazione Sismica rilasciata dall'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno;
 3. Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Borgo Val di Taro (comprensivo di Autorizzazione paesaggistica);
 4. parere del Comune di Borgo Val di Taro sullo scarico idrico;
 5. relazione tecnica Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma.

Rif. Sinadoc: 16654/2022

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PARMA

Ufficio Prevenzione incendi
com.parma@cert.vigilfuoco.it

rif.prot. SUAP n° 2863/2022

Spett.le SUAP UNIONE COMUNI VALLI T
E CENO PRESIDIO BORGOTARO
PIAZZA MANARA 6, 43043 Borgo
Taro
Al Sindaco del Comune di Borgo Val di
ARPAE sede di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it
e p.c. OPPIMITTI COSTRUZIONI S.R.L.
BECCARELLI MICHELE
michele.beccarelli@ingpec.eu

Oggetto: Pratica VV.F. n° 16412
Valutazione Progetto, Parere di approvazione. NUOVO MAGAZZINO
Ditta OPPIMITTI COSTRUZIONI S.R.L. sita in VIA ALCIDE DE GASPERI
49/B, 43043 Borgo Val di Taro

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 7849 del 30/04/2022 e integrata in ultimo con documentazione acquisita con protocollo 13929 del 10.08.2022 per le seguenti attività soggette:

44.2.C	Depositi di materie plastiche, con quantitativi in massa oltre 50.000 kg
--------	--

valutato il progetto ai fini della Prevenzione Incendi dal Funzionario Paolo Cicione, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla conformità dello stesso, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni che seguono:

Siano fatti salvi i diritti di terzi
La ricostruzione della parte della struttura interessata dall'incendio del 2021, non oggetto della presente valutazione ma semplicemente richiamato nella documentazione del presente progetto, deve garantire la permanenza delle strutture di compartimentazione dalle altre aree dell'attività così come dalla documentazione progettuale e a quella successivamente prodotta in fase di SCIA a seguito della quale il comando aveva rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi con prot 3772 del 31.03.2016, e successivamente oggetto di istanza di rinnovo, anche se tale area interessata dalla ricostruzione viene dichiarata priva di materiale combustibile e pertanto non più adibita a deposito e/o a lavorazione.

Si richiama inoltre che:

1) La realizzazione delle opere e degli impianti dovrà avvenire in piena conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite. Eventuali varianti al medesimo dovranno essere sottoposte allo scrivente Comando, in forma progettuale, a preventiva approvazione ai fini della sicurezza, prima della loro realizzazione. Fanno eccezione le modifiche che non comportino aggravio delle condizioni di sicurezza ai sensi dell'art 4 comma 7 del DM 7 agosto 2012;

- 2) Per tutto quanto non esplicitamente descritto e/o prescritto, dovrà essere comunque integralmente attuato quanto disposto da DM 3 agosto 2015 e s.m.i.:
- 3) Gli impianti dovranno essere installati a regola d'arte, nel rispetto delle norme di buona tecnica (in particolare, le norme CEI, UNI-CIG, UNI), in conformità a quanto previsto dalla L. 186/68, dal DPR 462/2001 e dal D.M. n° 37 del 22/01/2008 (G.U. n. 61 del 12/03/2008) come dovrà risultare dalle certificazioni tecniche;
- 4) Gli impianti di protezione attiva contro l'incendio devono essere progettati, realizzati e mantenuti, così come definiti nella regola tecnica in conformità al DM 20 dicembre 2012.

Al termine dei lavori e prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata al Comando, istanza, di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 08/03/2006 n. 139 mediante segnalazione certificata di inizio attività.

Tale istanza dovrà essere redatta e corredata in conformità a quanto previsto dal D.M. 07/08/2012 (art. 4 ed allegato II).

Il Comando VV.F. rilascerà all'interessato una ricevuta dell'avvenuta presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

Si precisa che la visita tecnica sarà effettuata per le attività di cui all'allegato I categoria C del D.P.R. 151/11, e a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate per le attività di cui all'allegato I categorie A e B del succitato D.P.R.

Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I del D.P.R. 151/11 possono richiedere al Comando l'effettuazione delle visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

La documentazione tecnica da allegare alla domanda di sopralluogo è quella prescritta dall'Allegato II al D.M. 07/08/2012.

Detta documentazione, deve essere redatta sui modelli Ministeriali, disponibili sul sito www.vigilfuoco.it, ed essere presentata completa, fascicolata e numerata.

Il Funzionario Istruttore
Paolo Cicione

Per IL COMANDANTE PROVINCIALE A.P.C.
Dott. Arch. Paolo CICIONE

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge





UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO
(PROVINCIA DI PARMA)

Sede legale: BORGO VAL DI TARO - 43043 (PR) - piazza 11 Febbraio, 7

DETERMINAZIONE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TECNICO - SISMICO - AMBIENTE / TURISMO

N. 132 DEL 01-09-2022

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE SISMICA, AI SENSI DELL'ART. 11 E 12 DELLA L.R. N. 19/2008 E ART. 93 E 94 DEL D.P.R. N. 380/2001, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO PER "RIPARAZIONE CAPANNONE INDUSTRIALE DESTINATO A MAGAZZINO" IN VIA A. DE GASPERI NR. 49 NEL COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PR), FOGLIO NR. 98 MAPP. 37 GRAFFATO 141, RILASCIATA ALLA SIG.RA OPPIMITTI SILVIA IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA OPPIMITTI IMMOBILIARE S.R.L. - PR. SIS. N.A/PG/2022/65035 (RIF. CONFERENZA DI SERVIZI DOMANDA DI MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DET. N.2135 DEL 22.06.2010 E S.M.I. COME MODIFICATA DA DET-AMB-2020-4873 DEL 14.10.2020)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TECNICO - SISMICO - AMBIENTE / TURISMO

ING. ILARIA CAPELLI

UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO
(Provincia di Parma)

Determinazione n. 132 in data 01-09-2022

SERVIZIO TECNICO - SISMICO - AMBIENTE / TURISMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 111 del 28.01.2021 di approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna (PTPCT 2021-2023)”

Vista la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e gli atti di indirizzo e delibere attuative della stessa;

Visti:

- il D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii.;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, riguardante l’Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’art. 94-bis, comma 1, del D.P.R. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art.93;
- la circolare della Regione Emilia-Romagna Prot. Gen. N. 226483 del 30/03/2018, avente per oggetto: “Prime indicazioni per il coordinamento dei procedimenti sismico ed edilizio. Chiarimenti sull’entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;

Viste le seguenti disposizioni organizzative sull’esercizio delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico:

- D.G.R. 19 novembre 2018 n. 1934 che ridefinisce gli standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica e il rimborso forfettario per le spese istruttorie;
- D.G.R. 20 dicembre 2017 n. 2075, recante l’elenco dei comuni che esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica e l’elenco di quelli che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali;
- D.G.R. 21 dicembre 2016 n. 2072, recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008;
- D.G.R. 19 dicembre 2011 n. 1879, recante la definizione degli interventi di sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti, ai fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC e della L.R. n. 19 del 2008;

- D.G.R. 26 settembre 2011 n. 1373, recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008.
- la D.G.R. 7 DICEMBRE 2020 n. 1814 recante "l'individuazione degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui all'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in adeguamento alle linee guida approvate con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020" pubblicata su B.U.R. n. 442 del 23/12/2020;

Visti i riferimenti e provvedimenti organizzativi circa l'istituzione della struttura tecnica competente e l'assegnazione ad essa dei relativi compiti e responsabilità:

- Decreto del Presidente dell'Unione n. 4 del 23.11.2021, recante il conferimento alla sottoscritta dell'incarico di responsabile del Servizio Tecnico Sismico di questo Ente, con attribuzione di posizione organizzativa, con decorrenza 01.12.2021

Preso atto che:

- La Sig.ra Oppimitti Silvia, in qualità di Amministratore Unico della ditta Oppimitti Immobiliare S.r.l., ha chiesto l'autorizzazione sismica ad eseguire i lavori di adeguamento sismico per "Riparazione capannone industriale destinato a magazzino" in Via A. De Gasperi nr. 49 nel Comune di Borgo Val di Taro (PR), Foglio nr. 98 Mappale nr. 37 graffato 141;
- La documentazione acquisita risulta la seguente:
 - Conferenza di Servizi decisoria del 27.07.2022 (convocazione prot. 4977 del 21.07.2022) e relativo verbale a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Sismico;
 - Conferenza di Servizi decisoria del 24.08.2022 (convocazione prot. 5273 del 04.08.2022) e relativo verbale a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Sismico;

conclusasi con **parere favorevole** in materia sismica;

- La pratica sismica, registrata A/PG/2022/65035, è stata istruita dall'Ing. Ilaria Capelli, Responsabile del Servizio Tecnico Sismico di questo ente;

Dato atto:

- della verifica di regolarità e di completezza formale effettuata sugli elaborati del progetto,
- della verifica tecnica effettuata sul progetto;

Considerato che l'esito favorevole dell'istruttoria tecnica, depositato agli atti in sede della Conferenza di Servizi sopra citata, è stata effettuata ai sensi del paragrafo B3 della delibera della Giunta regionale n. 1373 del 2011, e che la stessa:

- non ha evidenziato elementi di contrasto del progetto con la normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica e/o alle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come attestate e documentate dal progettista;
- ha evidenziato la necessità per il richiedente di pagare il rimborso forfettario delle spese istruttorie di cui alla DGR 1934/2018 E-R in quanto trattasi di nuova costruzione "Opere di demolizione e fedele ricostruzione di annesso agricolo con cambio di destinazione" ed il suddetto pagamento è stato effettuato;

- che il richiedente ha provveduto ad assolvere all'imposta di bollo per l'istanza di autorizzazione (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e ss.mm.ii.), mediante marca da bollo, come da documentazione acquisita in sede di Conferenza di Servizi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto che, alla luce della deliberazione di Giunta dell'Unione n. 16 del 24.03.2022, immediatamente esecutiva sul vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-23-24, in merito al presente atto non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario,

DETERMINA

- di **accogliere** l'istanza presentata dalla Sig.ra OPPIMITTI Silvia, in qualità di Amministratore Unico della ditta Oppimitti Immobiliare S.r.l. e pertanto **di autorizzare**, ai soli fini sismici ai sensi dell'art.12 della L.R. n.19/2008, la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico per "Riparazione capannone industriale destinato a magazzino" in Via A. De Gasperi nr. 49 nel Comune di Borgo Val di Taro (PR), Foglio nr. 98 Mappale nr. 37 graffato 141, in conformità agli elaborati tecnici del progetto allegati alla documentazione presentata in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 27.07.2022 (convocazione prot. 4977 del 21.07.2022) e Conferenza di Servizi decisoria del 24.08.2022 (convocazione prot. 5273 del 04.08.2022);
- **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento **ha validità per cinque anni**, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Anteriormente alla scadenza, la validità può essere prorogata con comunicazione motivata dell'interessato ai sensi dell'art. 11, comma 5 della L.R. n. 19/2008. L'autorizzazione decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di validità dell'autorizzazione ovvero entro il periodo di proroga anteriormente comunicato ai sensi dell'art. 11, comma 5 bis della L.R. n. 19/2008;
 - la presente autorizzazione ha validità in riferimento ai soli elaborati istruiti dalla Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, assunti nelle sedi precedentemente citate. Costituiscono gli elaborati di progetto i soli elaborati oggetto di istruttoria;
- **di prescrivere**, qualora il Titolo relativo ai lavori di cui alla presente autorizzazione sismica, venga rilasciato in data successiva alla stessa, e preveda modifiche al progetto architettonico, che il progettista asseveri, prima dell'inizio lavori, una dichiarazione di congruità tra il medesimo progetto architettonico e il progetto esecutivo relativo alle strutture, autorizzato con la presente determina;
- **di trasmettere** tramite posta certificata (PEC) copia del presente provvedimento ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, e al committente o suo delegato unitamente a copia del progetto vidimato;
- **di dare atto inoltre**:
 - che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo; il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. n. 19/2008;
 - che si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33/2013, secondo le indicazioni operative

contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 66/2016.

- **di dare atto** infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

RAMMENTA

Che, alla luce dei documenti agli atti, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha validità ai fini della denuncia dei lavori ex art.65 del DPR380/2001.

IL RESPONSABILE
TECNICO - SISMICO - AMBIENTE / TURISMO
F.TO ING. ILARIA CAPELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio al **N. 423** per 15 giorni consecutivi a partire dal **01-09-2022** e vi rimarrà fino al **16-09-2022**.
- è stata comunicata ai componenti dell'organo esecutivo
- la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno **01-09-2022**.

Borgo Val di Taro, 01-09-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Ing. Ilaria Capelli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

La presente copia composta da una pag. di frontespizio n. __ pag. di testo e questa pag. di attestazione riprodotta con sistemi informatici per uso amministrativo è Conforme all'Originale. La presente copia è riprodotta secondo le modalità previste dall'art. 3 del D.L. 12/02/1993 n. 39.

IL RESPONSABILE



Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

Comuni di: Bedonia, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Pellegrino Parmense, Tornolo e Varsi

MUR A.9 – Comunicazione rilascio autorizzazione sismica

STRUTTURA TECNICA COMPETENTE IN MATERIA SISMICA SERVIZIO TECNICO SISMICO

Borgotaro, 01.09.2022

ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni

PARMA

aoopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. al

Arch. Giacomo Boraschi

Borgo Val di Taro (Pr)

giacomo.boraschi@archiworldpec.it

Pratica sismica A-PG/2022/65035 di Modifica A.U.R.

Committente: Oppimitti Silvia – Amm.re Unico Oppimitti Immobiliare S.r.l.

Lavori: Adeguamento sismico per “Riparazione capannone industriale destinato a magazzino”

Comune di BORGO VAL DI TARO – Provincia di PARMA – Via A. De Gasperi, 49

Foglio 98 – Mappale 37 graffato 141

Comunicazione del rilascio di autorizzazione sismica

(ai sensi del comma 6, dell'art.12, della L.R. n. 19/2008 e s.m.i.)

Con riferimento alla pratica sismica sopra specificata,

SI COMUNICA

l'avvenuto rilascio dell' ☒ autorizzazione sismica / ☐ autorizzazione sismica con prescrizioni, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a, L.R. 19/08 e ss.mm.ii, da parte della scrivente Struttura con determinazione **n. 132 del 01.09.2022.**

Si allegano determinazione sopra citata ed elaborati progettuali vidimati in formato digitale.

La legittimità dell'intervento dal punto di vista urbanistico - edilizio, ovvero del rispetto delle Leggi in materia edilizia vigenti, nonché del rispetto degli strumenti urbanistici e di piano vigenti, rimangono in capo al SUE comunale.

Si rammenta che, dalla data di ricevimento della presente comunicazione, decorrono i 5 anni di validità dell'autorizzazione medesima (art.11, comma 5, della L.R. n.19/2008

Il Responsabile del Servizio

Ing. Ilaria Capelli

(Documento firmato digitalmente)



COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

P.ZZA P.V. MANARA 6
43043 BORGO VAL DI TARO

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
PROVINCIA DI PARMA

TEL. 0525921711
P.I. 00440510345

SERVIZIO TERRITORIO

PORDAO 20200929 (EPDCAO 20200514)

Borgo Val di Taro, **15/09/2022.**

Istanza protocollo N° **5271** del **25/05/2022**
Pratica N° **0149**
Riferimenti N° **PG/2022/65035** del **20/04/2022**
N° **PG/2022/69575** del **28/04/2022**
Documento **Verbale CDS PAUR** del **24/08/2022**

PERMESSO DI COSTRUIRE N° 10

(ai sensi degli Artt. 17, 18 e 19 della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Il sottoscritto **Dellapina Ing. Ernesto** in qualità di responsabile del settore tecnico.

VISTA l'istanza presentata Prot. N° 0005271 del 25/05/2022 Pratica 149 (*Prot. ARPAE PG/2022/65035 del 20/04/2022 procedimento PG/2022/69575 del 28/04/2022*) con la quale:

OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL (C.F. 01574930341) (P.I. 01574930341) Leg. Rap. OPPIMITTI RENATO nato/a a VARSÌ (PR) il 02/05/1944 (C.F. PPMSLV69M50G337E) e con sede in LOCALITA' PESSOLA 17, 43049, VARSÌ (PR) - oppimitti@pec.it

in qualità di avente/i titolo legale e pertanto intestatario/i, chiedeva/no l'avvio del procedimento per il rilascio di titolo per la MODIFICA di AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI" DI CUI ALL' ART. 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E S.M.I. - Relativa a precedente AUR per impianto per la messa in riserva (R13 – rifiuti e imballaggi plastici, imballaggi in materiali misti, batterie non pericolose da raccolta RSU, imballaggi in vetro, imballaggi e rifiuti in legno, metalli ferrosi e non ferrosi e relativi imballaggi) di rifiuti non pericolosi -.

CONSIDERATO che il procedimento è stato avviato con riferimento all'attività legittimata dai seguenti titoli di origine:

➤ **AUTORIZZAZIONE UNICA**

- DETERMINA DIRIGENZIALE PROVINCIA DI PARMA N° 2135 DEL 22/06/2010 PER VARIANTE SOSTANZIALE AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI" DI CUI ALL' DI CUI

ALL' ART. 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E S.M.I. - Impianto per la messa in riserva (R13 – rifiuti e imballaggi plastici, imballaggi in materiali misti, batterie non pericolose da raccolta RSU, imballaggi in vetro, imballaggi e rifiuti in legno, metalli ferrosi e non ferrosi e relativi imballaggi) e recupero (R13, R3 – carta e cartone) di rifiuti non pericolosi –

➤ **VARIANTI:**

- DETERMINA DIRIGENZIALE PROVINCIA DI PARMA N° 01894 DEL 04/07/2011
- DETERMINA DIRIGENZIALE PROVINCIA DI PARMA N° 00895 DEL 29 /04/2013
- DETERMINA DIRIGENZIALE PROVINCIA DI PARMA N° 73592 DEL 13/11/2014

Provvedimento Unico Suap N° 37 (352/ 2014/CMO) Del 14/11/2014

- PROVVEDIMENTO UNICO SUAP N° 19 (195/2015/CMO) DEL 20/08/2015

Parere Favorevole Vincolante Provincia di Parma N° 55987 Del 13/08/2015

Parere Favorevole Vincolante ARPAE N° 15/6865 Del 07/07/2015

- DETERMINA DIRIGENZIALE ARPAE DET-AMB-2020-4873 del 14/10/2020

CONSIDERATO che internamente alla procedura di cui sopra veniva inoltrata istanza con la quale,

OPPIMITTI IMMOBILIARE SRL (C.F. 02149160349) (P.I. 02149160349) Leg. Rap. OPPIMITTI SILVIA nato/a a PARMA (PR) il 10/08/1969 (C.F. PPMSLV69M50G337E) e con sede in LARGO REMO COEN, 43126, PARMA - oppimitti.immobiliare@pec.it

in qualità di avente/i titolo legale e pertanto intestatario/i, chiedeva/no il rilascio di Permesso di Costruire di cui alla Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 Art. 18, conformemente al Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06/06/2001 e s.m.i., attraverso l'avvio del procedimento **PERMESSO DI COSTRUIRE ORDINARIO L.R. 15/2013**

per gli interventi previsti dalla normativa di:

- **VARIANTE A COSTRUZIONE IN ADERENZA DI EDIFICIO INDUSTRIALE autorizzata con Provvedimento Unico SUAP n° 22 del 09/10/2020 (Pratica 116 SUAP 202005001 - Istanza Prot. N° 0008139 del 26/08/2020);**
- **RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DI EDIFICIO OGGETTO DI INCENDIO, precedentemente realizzato in forza dei titoli abilitativi n° 78 del 28/12/1995, n° 49 del 24/10/1996 e n° 90 del 27/09/2000,**

da effettuarsi nell'immobile ubicato in questo Comune in:

VIA ALCIDE DE GASPERI 49

ed identificato al Catasto di questo Comune sul

**FOGLIO 98 MAPPALE 37
FOGLIO 98 MAPPALE 141**

e del quale il/i richiedente/i ha/hanno la disponibilità.

Vista l'attestazione del/della richiedente resa ai sensi dell' Art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, da cui risulta il titolo di legittimazione e l'interesse alla presentazione della richiesta del Permesso di Costruire ai sensi di quanto previsto dall'Art. 18, Comma 1 della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013.

VISTA la procura speciale (Art. 1387 C.C.) di conferimento a

BORASCHI GIACOMO nato/a a PARMA (PR) il 24/02/1962 (C.F. BRSGCM62B24G337J) e residente/con studio in VIA NAZIONALE, 8, 43043, BORGO VAL DI TARO (PR), iscritto all'albo Architetti di PARMA al N° 421 - giacomo.boraschi@archiworldpec.it

del potere di rappresentanza inerente il procedimento amministrativo avviato per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni (e di conseguenza per la firma digitale dei documenti) nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi ai sensi dell'Art. 38 Comma 3 bis del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e di elezione della P.E.C. quale domicilio speciale per le stesse funzioni e per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo avviato.

VISTA la documentazione che individua il/i tecnico/i progettista/i incaricato/i di seguito indicato

BORASCHI GIACOMO nato/a a PARMA (PR) il 24/02/1962 (C.F. BRSGCM62B24G337J) e residente/con studio in VIA NAZIONALE, 8, 43043, BORGO VAL DI TARO (PR), iscritto all'albo Architetti di PARMA al N° 421 - giacomo.boraschi@archiworldpec.it

ed in particolare la dichiarazione resa dallo/gli stesso/i ai sensi dell'Art. 481 del Codice Penale come previsto dall'Art. 18, Comma 1, della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 che assevera relativamente all'intervento da realizzare la corrispondenza con quanto previsto dall'Art.17 e la conformità alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'Art.9 Comma 3 della stessa legge.

VISTI le istanze, i documenti e gli elaborati presentati a corredo della pratica in oggetto, nonché, in merito, le eventuali asseverazioni, certificazioni o pareri e atti di assenso in qualsiasi modo acquisiti.

VISTI gli allegati all'istanza e costituenti la pratica in oggetto redatta ai sensi di quanto previsto dall'Art. 18 della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 e dal regolamento edilizio ed in particolare la documentazione digitale pubblicata durante le successive fasi dell'iter procedurale di "Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" di cui all' art. 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

VISTE le integrazioni di documenti o elaborati connesse all'istanza di cui in premessa e facenti parte integrante della stessa, in particolare:

- le INTEGRAZIONI **pervenute a questi uffici in data 12/07/2022.**

VISTI i seguenti **atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso** comunque denominati in merito ai procedimenti avviati e connessi al rilascio del provvedimento conclusivo:

- **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (PROVVEDIMENTO) da parte di COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PAESAGGIO) espresso in data 24/08/2022 con riferimento n° 125/ 2022 (ALLEGATO);**
- **VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA N° 3 DEL 24/08/2022 ai sensi della L.241/90 e s. m. i. (Prot. 142491 del 31/08/2022) pervenuto a mezzo PEC presso questi Uffici e registrato al Protocollo n° 8815 del 01/09/2022 (ALLEGATO);**

ATTESA l'assenza di pronunce negative ai sensi dell'Art. 16 della Legge n° 241 del 07/08/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificato dalla lett. A) del Comma1 dell'Art. 8 della L. n° 69 del 18/06/2009.

RICHIAMATI i seguenti disposti normativi di settore (edilizia):

- la L. 833 del 23/12/1978 e s.m.i. ed il conseguente il D. Lgs. 81 del 09/04/2008 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- il C. 3, dell'Art. 5, della Parte I del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. e la L.R. 19 del 04/05/1982 e s.m.i. (ex Art. 220 del TULLSS n. 1265/34 e Art. 2 L. 833/58) nonché a livello regionale la Del. G.R. 477 del 21/02/1995, la Del. G.R. 1446 del 01/10/2007, la Del. G.R. 193 del 17/02/2014;
- la L. 447 del 26/10/1995 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i., la L.R. 15 del 09/05/2001 e s.m.i., il D.P.C.M. del 14/11/1997, la Del. G.R. 673 del 14/04/2004 ed il Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCA)
- il D.P.R. 151 del 01/08/2011 regolamento recante "Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi" e s.m.i. ed il D.Lgs. 139 del 08/03/2006;
- il Capo II e Capo IV, della Parte II, del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i., la L.R. 19 del 30/10/2008

- “Norme per la riduzione del rischio sismico” (Ex L.R. 35/1984) e s.m.i. ed il D.M. del 14/01/2008 recante “Norme tecniche per le costruzioni” e s.m.i.;
- il Capo III “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico” della Parte II, del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. e la L. 13 del 09/01/1989 e s.m.i. in materia di superamento delle barriere architettoniche, il D.M. 236 del 14/06/1989 e la L. 104 del 05/02/1992;
 - il Capo V “Norme per la sicurezza degli impianti” della Parte II, del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. ed il D.M. n° 37 del 22/01/2008 recante “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” e s.m.i.;
 - il Capo VI della Parte II, del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. e la L. 10 del 09/01/1991 recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e le relative norme attuative fra cui il D.P.R. 412 del 26/08/1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10” ed il D.Lgs. 115 del 30/05/2008 recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” e s.m.i.;
 - il Capo VI della Parte II, del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. ed il D.Lgs. 192 del 19/08/2005 recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” così come modificato dal D.Lgs 311 del 29/12/2006 e le relative norme attuative fra cui il D.P.R. 59 del 02/04/2009 recante “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e s.m.i., nonché la Del. G.R. 1730 del 16/11/2007 Deliberata in Assemblea Legislativa al Progr. 156 Ogg. 3124 Prot. 5140 del 04/03/2008 recante “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”;
 - la L. 36 del 22/02/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e s.m.i., il D.M. 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto dagli elettrodotti. Prime indicazioni esemplificative” nonché, la normativa regionale vigente in materia di “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico” e s.m.i. e la L.R. 30 del 31/10/2000;
 - il R.D. 3267 del 30/12/1923 recante “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” e del relativo regolamento di cui al R.D. 1126 del 16/05/1926 riformata dalla L.R. 3 del 21/04/1999 attuativa del D.Lgs 112/1998, in attuazione alla “Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico” approvata con Del. G.R. 1117 del 11/07/2000;
 - la Direttiva del Consiglio del 02/04/1979 concernente la “Conservazione degli uccelli selvatici” (79/409/CEE) (regolamentato dal DPR n. 357 – 08/09/1997) e la Direttiva del Consiglio del 21/05/1992 relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” (92/43/CEE) (regolamentato dal DPR n. 120 – 12/03/2003) ed i correlati D.M., nonché l'“Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna” approvato con Del. G.R. 512 del 20/04/2009 in applicazione della L.R. 6 del 17/02/2005.
 - il D.Lgs 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. ed il D.P.R. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione” e s.m.i.;

RICHIAMATI i seguenti disposti normativi:

- Legge Regionale n° 20 del 20/03/2000 recante “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” così come modificata dalla Legge Regionale n° 6 del 06/07/2009 recante “Governare e riqualificazione solidale del territorio” ed i correlati strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti a livello regionale, provinciale e comunale (matrice urbanistica);
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06/06/2001 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e Leggi Regionali n° 15 del 30/07/2013 recante “Semplificazione della disciplina edilizia” e s.m.i. e n° 23 del 21/10/2004 recante “Vigilanza e controllo dell'attività edilizia” e s.m.i. (matrice edilizia);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38,

comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e successive modifiche ed integrazioni e 12 Febbraio 2010, n. 4 "Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010";

- decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 Novembre 2011 "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133",
- i regolamenti, le convenzioni ed i protocolli d'intesa fra gli enti interessati che regolano attualmente il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive servizio associato della l'Unione dei Comuni Valli del Taro e del Ceno istituito con Delibera di Consiglio della Unione n° 12 del 31/03/2014 (matrice produttiva);
- D.Lgs 152 del 03/04/2006 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (matrice ambientale);
- D.Lgs 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. (matrice paesaggio);
- Legge n° 241 del 07/08/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- il Decreto Legislativo n° 112 del 31/03/1998 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59" (matrice amministrativa);
- la normativa approvata a livello locale e regolamentare dal Comune di Borgo Val di Taro
- l'Art. 107, Comma 3, Lett. f), del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e la relativa Disposizione Sindacale di nomina del responsabile del settore (matrice amministrativa locale);

Fatti salvi e riservati i diritti o ragioni di terzi, verso i quali il titolare della presente assume ogni responsabilità rimanendo obbligato a tenere indenne e rilevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo, modo e per qualsiasi ragione, essere cagionata dall'attività connessa con l'esecuzione delle opere oggetto del presente permesso, **a seguito dell'avvio del procedimento PERMESSO DI COSTRUIRE ORDINARIO L.R. 15/2013**

RILASCIA

ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 Artt. 17, 18 e 19 e s.m.i. e conformemente al Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06/06/2001 e s.m.i., a

OPPIMITTI IMMOBILIARE SRL (C.F. 02149160349) (P.I. 02149160349) Leg. Rap. OPPIMITTI SILVIA nato/a a PARMA (PR) il 10/08/1969 (C.F. PPMSLV69M50G337E) e con sede in LARGO REMO COEN, 43126, PARMA - oppimitti.immobiliare@pec.it

PERMESSO DI COSTRUIRE

per gli interventi previsti dalla normativa di:

- **VARIANTE A COSTRUZIONE IN ADERENZA DI EDIFICIO INDUSTRIALE autorizzata con Provvedimento Unico SUAP n° 22 del 09/10/2020 (Pratica 116 SUAP 202005001 - Istanza Prot. N° 0008139 del 26/08/2020);**
- **RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DI EDIFICIO OGGETTO DI INCENDIO, precedentemente realizzato in forza dei titoli abilitativi n° 78 del 28/12/1995, n° 49 del 24/10/1996 e n° 90 del 27/09/2000,**

da effettuarsi nell'immobile ubicato in questo Comune in:

VIA ALCIDE DE GASPERI 49

ed identificato al Catasto di questo Comune sul

**FOGLIO 98 MAPPALE 37
FOGLIO 98 MAPPALE 141**

e del quale il/i richiedente/i ha/hanno la disponibilità.

in conformità al progetto presentato ed alle successive disposizioni, nel rispetto delle norme e dei regolamenti comunali e provinciali e delle restanti disposizioni di legge nazionali e regionali, nonché in conformità al progetto presentato ed alle disposizioni contenute nel presente provvedimento o negli atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso acquisiti e connessi al suo rilascio costituendone parte integrante.

A) ONEROSITA' DEL PROVVEDIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dal Titolo III della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 e correlata DAL 186/2018 e conformemente al Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06/06/2001 e s.m.i., l'intervento relativo all'istanza di cui in premessa dovrebbe essere soggetto alla corresponsione del contributo di costruzione quantificato come segue:

• Quota relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria	€ 4.584,23
• D	€ 4.365,94
• S	€ 4.911,68

per un contributo di costruzione totale di € 13.861,85 già *corrisposto al Comune il contributo di costruzione* in sede di rilascio del Provvedimento Unico SUAP n° 22 del 09/10/2020 (Pratica 116 SUAP 202005001) come segue:

- ricevuta di pagamento n° 60397626 del 24/02/2020 pari ad € 2.866,31
- ricevuta di pagamento n° 63607920 del 02/10/2020 pari ad € 10.995,54

e per l'intervento oggetto del presente provvedimento:

• Quota relativa agli oneri di urbanizzazione primaria	€ 5.378,19
• Quota relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria	€ 1.568,64
• D	€ 2.987,88
• S	€ 2.240,91

per un **contributo di costruzione totale di € 12.175,62**.

Per la realizzazione dell'intervento in oggetto l'intestatario dell'istanza conformemente al Titolo III della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 e correlata DAL 186/2018 e conformemente al Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06/06/2001 e s.m.i. **ha corrisposto al Comune il contributo di costruzione**. Restano esclusi dal presente punto gli adempimenti relativi ai bolli ed ai diritti connessi al rilascio del provvedimento.

L'intestatario del presente atto ha accettato tale quantificazione considerando il contributo sopra indicato commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione ed all'intervento per il quale è stata inoltrata l'istanza e pertanto ha provveduto al versamento della quota di contributo come segue:

- **ricevuta di pagamento n° 10B6058672E24415CB3CFC5BE8327964B del 07/07/2022 pari al 100% del contributo ovvero € 12.175,62**

B) EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 19 della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 e conformemente al Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06/06/2001, i lavori di cui al presente atto **dovranno essere iniziati entro il termine di anni uno (1) e dovranno essere ultimati entro il termine del da anni tre (3) dal rilascio del provvedimento unico**. Entrambi i termini, eccezionalmente, possono essere prorogati, qualora anteriormente alla scadenza degli stessi venga inoltrata apposita comunicazione motivata da parte dell'interessato con allegata dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di

inizio dei lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso, così come comporta lo stesso effetto, l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito dal permesso. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare del presente provvedimento dovrà conseguire nuovo titolo abilitativo concernente le opere ancora da eseguire e procedere all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.

Ai sensi dall'Art. 19 Comma 4 della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inoltrata presso questo Ente la seguente documentazione pena la sospensione dei lavori.

- **Comunicazione di effettivo inizio lavori** da parte del titolare del permesso di costruire e contestuale nomina del direttore dei lavori, del direttore dei lavori strutturale e delle imprese esecutrici dei lavori che sottoscriveranno la comunicazione quale accettazione degli incarichi.
- **Verbale dell'assegno di linee e quote** (solo per nuove costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni), qualora non sia ancora stato effettuato sopralluogo per la sottoscrizione del verbale, in alternativa, allegare l'istanza sottoscritta dal Direttore dei Lavori e rivolta allo Sportello Unico per l'Edilizia relativa alla richiesta di sopralluogo, la richiesta sopraccitata deve essere corredata da relazione che illustri in modo dettagliato le linee essenziali e le quote planimetriche e altimetriche dei corpi di fabbrica riferite ai capisaldi individuati ed alle opere di urbanizzazione limitrofe, il tutto redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori.

Tale comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione e dagli atti previsti dalla normativa vigente ed in particolare da quella che il richiedente si è riservato di presentare prima dell'inizio lavori, in attuazione dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c) se non già depositata, con particolare riferimento alle seguenti matrici se coinvolte:

> circa l'applicazione del d.lgs. 81/2008 in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**:

- dichiarazioni concernenti la documentazione delle imprese esecutrici;
- eventuale notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. 81/2008;

(nel merito si rammenta che l'efficacia del PdC è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva)

> circa gli obblighi in materia di **documentazione antimafia**:

- dichiarazione dell'imprenditore/del legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori, che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per importi inferiori ai 70.000 euro;

- dichiarazione dell'imprenditore/del legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori, che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 comprovante che l'impresa esecutrice dei lavori è iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190 per importi superiori ai 70.000 euro;

> circa gli obblighi in materia di **sicurezza degli impianti**, elaborati progettuali degli impianti, redatti ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37;

> circa gli obblighi in materia di **consumi energetici**, relazione tecnica redatta ai sensi dell'Art. 28 del Titolo II della L. n° 10 del 09/01/1991 e secondo lo schema di cui all'allegato 4 della DAL 156 del 2008;

> circa gli obblighi riguardanti la **matrice amianto**, Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto trasmesso all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori e contenente gli estremi di tale invio;

> circa gli obblighi in materia di **normativa anti sismica**, Autorizzazione Sismica rilasciata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 2008 o comunicazione contenente gli estremi di tale atto;

> circa gli obblighi in **materia paesaggistica**, Autorizzazione Paesaggistica rilasciata ai sensi della Parte III del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) o comunicazione contenente gli estremi di tale atto.

C) PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO

Del rilascio del presente provvedimento verrà data pubblicità nei mezzi ritenuti opportuni da questo Comune, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 18, comma 8, della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013, chiunque potrà prendere visione presso lo Sportello Unico per l'Edilizia dell'atto unitamente agli elaborati allegati e richiedere al Sindaco ai sensi di quanto previsto dall'Art. 27 della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013, entro 12 mesi dal

rilascio, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Restano di competenza del titolare del presente provvedimento altre forme di pubblicità, ovvero: **dovrà essere affisso nel cantiere un cartello chiaramente leggibile**, in vista al pubblico, contenente gli estremi del presente provvedimento, la tipologia dell'intervento, il numero e la destinazione d'uso dei locali e delle unità immobiliari di progetto, inoltre l'indicazione del titolare del permesso di costruire, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa affidataria dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza, la data di inizio ed ultimazione dei lavori, il tutto ai sensi di quanto previsto dall'Art. 18, comma 8, della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 . Il titolare del permesso di costruire, altresì, **dovrà notificare gli estremi del presente provvedimento alle aziende erogatrici di pubblici servizi** (energia elettrica, telefono, gas, acqua), alle quali verranno richiesti allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

D) VERIFICHE DEL PROVVEDIMENTO

Nell'esercizio dei compiti di vigilanza sull'attività edilizia previsti dall'Art. 4, della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 , durante il periodo di validità del presente provvedimento, lo Sportello Unico per l'Edilizia verificherà la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione secondo modalità stabilite dai regolamenti. A tale scopo **il presente provvedimento, copia della pratica ed i relativi allegati di progetto dovranno essere depositati in cantiere** a disposizione degli organi di controllo sino all'avvenuta ultimazione dell'opera.

E) VARIAZIONI PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'Art. 22, della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 , il titolare del permesso a costruire **dovrà ottenere regolare titolo abilitativo all'esecuzione di modifiche progettuali**. Qualora si intendano eseguire variazioni minori o siano state eseguite variazioni minori in corso d'opera difformi dal presente provvedimento rientranti fra quelle di cui al Comma 1 dell'Art. 22 della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013, il titolare del permesso a costruire dovrà presentare regolare Segnalazione Certificata di Inizio Attività che costituirà parte integrante del presente titolo abilitativo. Mentre, qualora si intendano eseguire variazioni essenziali difformi dal presente provvedimento, quali quelle individuate dal Comma 1 dell'Art. 22 della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 , dovrà essere richiesto regolare Permesso di Costruire prima dell'esecuzione delle opere, il nuovo provvedimento rilasciato sostituirà il presente titolo abilitativo. Il presente permesso è trasferibile e non incide, per il solo effetto del suo rilascio, sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili interessati. A tal proposito **dovranno essere denunciati eventuali passaggi di proprietà degli immobili o altre mutazioni che comportino la voltura della titolarità del permesso di costruire** ai legittimi aventi causa o successori. Tutte le variazioni del permesso di costruire (modifiche progettuali, proroghe, volture, ecc...), dovranno essere integrate mediante l'annotazione degli estremi dei provvedimenti o delle denunce nell'apposito spazio riservato sul presente permesso di costruire (QUADRO I).

F) PRESCRIZIONI PROGETTUALI, GENERALI E PARTICOLARI

Nell'esecuzione dei lavori **dovranno essere osservate scrupolosamente le prescrizioni progettuali** contenute negli elaborati approvati e facenti parte integrante al presente provvedimento come allegati ed in particolare: i lavori dovranno essere eseguiti nelle forme e quantità riportate e nel rispetto dei materiali e colori stabiliti, inoltre dovranno essere rispettati il numero e la destinazione d'uso dei locali e delle unità immobiliari individuate nel progetto stesso. **Dovranno altresì essere rispettate le prescrizioni generali** definite dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio vigente, **nonchè quelle particolari contenute negli eventuali pareri e atti di assenso connessi al rilascio del presente provvedimento facenti parte integrante dello stesso** e ad altre se di seguito riportate. **Dovranno essere scrupolosamente rispettate tutte le prescrizioni contenute nel PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI DI CUI ALL' ART. 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E S.M.I..**

G) SEGNALE CERTIFICATA DI CONFORMITA' EDILIZIA ED AGIBILITA'

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 23 della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 e conformemente al Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06/06/2001, **entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario dovrà essere presentata dal soggetto interessato dal presente provvedimento la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità e**

dalla restante documentazione prevista della stessa legge ed in particolare da quella che il richiedente si è riservato di presentare prima della fine dei lavori, in attuazione dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c), il tutto su apposita modulistica predisposta e scaricabile dal sito del Comune, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista di 100,00 Euro per ogni mese di ritardo.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Ernesto Dellapina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82, successive modifiche e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Si invitano cortesemente i soggetti interessati ad indicare nell'oggetto delle eventuali successive comunicazioni (da intendersi sia come oggetto PEC, che come oggetto documento) gli estremi della pratica di riferimento.

Istanza protocollo N° 5271 del 25/05/2022

Pratica N° 0149

Riferimenti N° PG/2022/65035 del 20/04/2022

N° PG/2022/69575 del 28/04/2022

Documento Verbale CDS PAUR del 24/08/2022



COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
PROVINCIA DI PARMA

Tel. 0525 / 921711
Fax 0525 / 96218
Cod. Fisc. 00440510345



C.A.P. 43043

SETTORE TECNICO

Ufficio Edilizia Privata-Urbanistica

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n. 125/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la parte terza, titolo I, del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 , sulla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;

PREMESSO che la Soc. Oppimitti Immobiliare S.r.l. (P.I. 02149160349) con sede a Varsi (Pr) in località Pessola di Varsi n. 17, legale rappresentante Sig.ra Oppimitti Silvia, in qualità di avente titolo, ha presentato in data 12/07/2022 n. 7119 di prot. istanza di autorizzazione paesaggistica per *Variante all'autorizzazione paesaggistica n. 96/2020 del 21/01/2020* - Progetto di variante consistente nella parziale rotazione, con orientamento parallelo alla strada SP 523, di edificio industriale posto in Via A. De Gasperi in Comune di Borgo Val di Taro;

RICHIAMATO l'atto di autorizzazione paesaggistica n. 96 del 21/01/2020 rilasciato dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borgo Val di Taro a Oppimitti Immobiliare srl per ampliamento edificio industriale con contestuale sistemazione delle terre di scavo in area limitrofa di proprietà in Via A. De Gasperi in Comune di Borgo Val di Taro;

CONSIDERATO che l'intervento proposto determina la sola parziale rotazione dell'edificio senza comportare alcun cambiamento dal punto di vista strutturale rispetto al progetto originario;

VISTI gli elaborati e la documentazione tecnica a corredo dell'istanza paesaggistica di variante, a firma del tecnico Arch. Boraschi Giacomo – con studio in Borgo Val di Taro in Via Nazionale n. 8 e iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Parma al n. 421;

RILEVATO che l'intervento richiesto verrà eseguito in area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c.1 lett. c) "fiumi" del D.Lgs. 42/2004: fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, del Fiume Taro;

VERIFICATO che lo stesso intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

ACCERTATO che i lavori richiesti rientrano fra quelli le cui funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono state attribuite a questo Ente in attuazione del D.Lgs. n. 42/2004 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 20/10/2008;

VISTA la Determinazione Regionale n. 7033 del 22/07/2009 che inserisce il Comune di Borgo Val di Taro tra i comuni adeguati alle condizioni fissate dal Codice Beni Culturali e Dirett. Regionale;

VISTO il parere favorevole della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paisaggio espresso nella seduta del 26/07/2022 con apposito verbale;

VISTA la nota prot. n. n. 7868 del 02/08/2022 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico attesta la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia;

VISTA la proposta di rilascio di autorizzazione all'uso formulata dal responsabile del procedimento paesaggistico in data 04/08/2022;

VISTO il parere vincolante rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paisaggistici per le Province di Parma e Piacenza di cui alla nota del 23/08/2022 n. 7670 di prot., allegato in copia alla presente, in cui esprime il proprio parere positivo in ordine all'intervento sopra citato con la seguente prescrizione:

- considerato il rilevante impatto visivo manifestato dal manufatto artigianale-industriale, in un ambito la cui rilevanza è di tipo naturalistico, a schermatura dello stesso edificio e del relativo ampliamento, si rende necessaria la realizzazione di una barriera alberata costituita da essenze autoctone;

VISTI:

- il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;
- il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 63/2008;
- il PTPR della Regione Emilia Romagna;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale-Variante al P.T.C.P., approvato con deliberazione C.P. n. 134 del 21/12/2007;
- l'accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle Autonomie Locali dell'Emilia-Romagna (ai sensi dell'art. 46 della L.R. 25.11.2002, n. 31) stipulato il 9 ottobre 2003;
- il D.P.C.M. 12 dicembre 2005, entrato in vigore il 31 luglio 2006;

DATO atto che nulla osta all'emissione del provvedimento di competenza in merito alla richiesta di autorizzazione paesaggistica di cui alla presente;

VISTA la L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

RILASCIATA

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

ai sensi e per gli effetti del disposto art. 146 del D.Lgs 42/2004

alla **S.r.l. OPPIMITTI IMMOBILIARE** (P.I. 02149160349), con sede in Comune di Varsi (Pr) in Loc. Pessola di Varsi n. 17, legale rappresentante Sig.ra Oppimitti Silvia, in qualità di avente titolo, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e per quanto di competenza, per *Variante all'autorizzazione paesaggistica n. 96/2020 del 21/01/2020*- Progetto di variante consistente nella parziale rotazione, con orientamento parallelo alla strada provinciale SP 523, di edificio industriale



posto in Via A. De Gasperi in Comune di Borgo Val di Taro, come riportato negli elaborati progettuali allegati all'istanza descritta in premessa, ed acquisita agli atti in data 12/07/2022 al n. 7119 di protocollo.

Nell'esecuzione dei lavori suddetti dovrà essere osservata la seguente prescrizione:

- *considerato il rilevante impatto visivo manifestato dal manufatto artigianale-industriale, in un ambito la cui rilevanza è di tipo naturalistico, a schermatura dello stesso edificio e del relativo ampliamento, si rende necessaria la realizzazione di una barriera alberata costituita da essenze autoctone.*

Ogni modifica al progetto autorizzato dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di lavori e/o opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione.

Il presente provvedimento:

- senza gli elaborati tecnici, redatti dall'Arch. Boraschi Giacomo e allegati all'istanza descritta in premessa, è inviato:

- 1) alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, Via Bodoni n. 6, 43121 Parma (PEC: mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it);
- 2) alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio- V.le Aldo Moro n. 30, 40127 Bologna (unicamente per via telematica);
- 3) ad ARPAE-Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma (PEC: aopr@cert.arpa.emr.it)
- 4) all'Ufficio Edilizia Privata, sede comunale;

- costituisce atto distinto e presupposto rispetto al Permesso di costruire o DIA o degli altri titoli legittimanti l'intervento, nonché di ogni altra autorizzazione o provvedimento richiesto dalla Legge. I lavori non possono essere iniziati in difetto di esso;

- è immediatamente efficace dalla data di rilascio;

- ha validità di anni 5 (cinque) dalla data di rilascio; scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni di altri Enti ed Amministrazioni.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, sez. Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 146 comma 12 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004.

Borgo Val di Taro, 24 Agosto 2022



IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Dellapina Ing. Ernesto

MIC\MIC_SABAP-PR\23/08/2022\0007670-P



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Parma R

PR-BN/33

Spett. le

Comune di Borgo Val di Taro

Ufficio Tecnico

43043 - Borgo Val di Taro PR

PEC:

protocollo@postacert.comune.borgo-val-di-taro.pr.it

risposta alla PEC prot. 8005 del 5.8.2022
(ns. prot. 7230 del 5.8.2022)

ARPAE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di

Parma

PEC:

aoopr@cert.arpa.emr.it

Lettera inviata solo tramite PEC
ai sensi dell'art. 47, d.lgs. 82/2005 e smi

prot. n.
cl. 34.43.04/3590/2022

allegati :

risposta al foglio SINADOC 16654/2022
prot. 120362/2022 del 20.7.2022
ns. prot. 6615 del 20.7.2022
prot. 129582/2022 del 4.8.2022
ns. prot. 7191 del 4.8.2022
prot. 137120/2022 del 22.8.2022
ns. prot. 7605 del 22.8.2022

OGGETTO: Borgo Val di Taro (PR).

art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e smi. Parte Terza "Beni Paesaggistici". Proposta di Variante all'autorizzazione paesaggistica n. 96/2020 del 21/01/2020 consistente nella parziale rotazione, con orientamento parallelo alla strada provinciale SP 523, di edificio industriale posto in Via A. De Gasperi di cui ai lavori di "ampliamento edificio industriale e sistemazione terre di scavo in area limitrofa di proprietà" - **Richiedente:** Oppimitti Immobiliare srl.

Parere autorizzazione paesaggistica.

Con riferimento alle note segnate a margine ed alla relativa documentazione contenente la proposta di autorizzazione trasmessa da codesto Comune ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D. Lgs. 42/2004 e smi, in variante al precedente progetto in pari oggetto, valutate le istruttorie compiute, esaminati gli elaborati progettuali pervenuti, preso atto delle determinazioni della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, e del Responsabile del Servizio, questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia **parere positivo** nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere sopra citate, così per come sono rappresentate negli elaborati progettuali allegati e per le motivazioni sopra esposte confermando la prescrizione precedentemente impartita, di cui alla nota prot. 258 del 17.1.2020, che ad ogni buon conto si riporta:

- considerato il rilevante impatto visivo manifestato dal manufatto artigianale-industriale, in un ambito la cui rilevanza è di tipo naturalistica, a schermatura dello stesso edificio e del relativo ampliamento, si rende necessaria la realizzazione di una barriera alberata costituita da essenze autoctone.

Si fa presente all'Amministrazione procedente in indirizzo che non potrà essere rilasciato alcun titolo edilizio sin tanto che non sia stata perfezionata la procedura per l'autorizzazione ex art.146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA
Piazza San Giovanni Paolo II, 5A - 43121 PARMA Tel. 0521212311- sito web: <http://sabap-pr.beniculturali.it/>
PEC: mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it PEO: sabap-pr@beniculturali.it
Cod. Fiscale: 92130650341 IPA: BELGFF



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Avverso il presente parere è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

D'ordine del SOPRINTENDENTE
Arch. Maria Luisa Laddago
Il funzionario delegato
Dott.ssa Anna Còccioli Mastroviti

Firmato digitalmente da:
Anna Còccioli Mastroviti
C=IT
O=MIC

Responsabile e referente dell'istruttoria paesaggistica: arch. Marisa Pattacini,
ass. tecnico, tel. 0521.212321. mail: marisa.pattacini@beniculturali.it



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA
Piazza San Giovanni Paolo II, 5A - 43121 PARMA Tel. 0521212311- sito web: <http://sabap-pr.beniculturali.it/>
PEC: mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it PEO: sabap-pr@beniculturali.it
Cod. Fiscale: 92130650341 IPA: BELGFF

**Conferenza dei Servizi decisoria
ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.**

OGGETTO: MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA di cui all'Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta (DET-AMB-2020-4873 del 14/10/2020)

Ditta: Oppimitti Costruzioni S.r.l. - impianto in Comune di Borgo Val di Taro, Via De Gasperi n.49 – CAP 43043 (PR)

Sinadoc n. 16654/2022

VERBALE seduta n.3 del 24/08/2022

Oggi mercoledì 24 agosto 2022 si è riunita la terza seduta di video-Conferenza dei Servizi, al fine della valutazione della domanda di modifica dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presentata per l'insediamento in oggetto.

Sono stati convocati con nota prot. PG/2022/129582 del 04/08/2022, successivamente posticipata con nota PG/2022/137120 del 22/08/2022:

Comune di Borgo Val di Taro
AUSL – SISP e SPSAL, Distretto Valli Taro e Ceno
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Montagna 2000 S.p.a.
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza
Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno
Ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l.

Sono presenti:

Arpae – Regione Emilia Romagna	SAC di Parma: Beatrice Anelli, Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga, Francesco Piccio
Comune di Borgo Val di Taro	Marco Moglia (<i>Sindaco</i>), Ernesto Dellapina
AUSL – Distretto Valli Taro e Ceno	Luca Grilli
Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno	Ilaria Capelli
Ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l.	Stefano Oppimitti

Risulta assente il rappresentante di Montagna 2000 S.p.a. e nulla ha comunicato in merito.

Risultano assenti rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza, i quali hanno fatto, tuttavia, pervenire relativo parere di competenza in forma scritta.

La seduta ha inizio alle ore 10.10.

ARPAE – Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma (SAC)

Aprire la Conferenza di Servizi premettendo che la presente seduta è stata posticipata rispetto alla data convenuta con gli Enti presenti alla seconda seduta di Conferenza del 27/07/2022, in quanto la Ditta ha trasmesso solo in data 19/08/2022 la documentazione richiesta dall'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno in materia di sismica (acquisita al prot. Arpae PG/2022/136912, PG/2022/136914, PG/2022/136917), non in tempo utile rispetto alla data del 22/08/2022 precedentemente fissata per la seduta di CDS, per cui tale data è stata posticipata in data odierna, su richiesta dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, per consentire le valutazioni di tale ente.

Successivamente Oppimitti ha trasmesso in data 23/08/2022 ulteriore documentazione a completamento (PG/2022/137876, 137877, 137880, 137883, 137886, 138062) sempre in materia di sismica.

Chiede all'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno se la documentazione trasmessa dalla Ditta sia completa ed esaustiva rispetto a quanto richiesto e sufficiente all'espressione del parere di competenza.

Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

Si ritiene che la documentazione presentata dalla Ditta sia completa ed esaustiva quanto ai contenuti, visti i quali si ritiene di poter esprimere parere favorevole per quanto di competenza, tuttavia si rileva la mancanza di un elaborato (nello specifico, l'illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale", di cui al paragrafo B.2.2. dell'Allegato B alla DGR 1373 del 2011, da allegare allo schema di calcolo), la cui acquisizione è necessaria per l'emissione del provvedimento.

Si fa presente che la documentazione è stata trasmessa direttamente dalla Ditta, chiede pertanto se sia stata depositata al SUE del Comune di Borgo Val di Taro.

Comune di Borgo Val di Taro

comunica che la documentazione non risulta depositata presso il SUE.

Arpae SAC

chiede chiarimenti alla Ditta nel merito.

Oppimitti Costruzioni S.r.l.

si scusa per il ritardo nell'invio della documentazione richiesta e comunica che la stessa è stata trasmessa formalmente solo ad Arpae in quanto autorità competente e procedente per l'istanza di modifica dell'A.U. ai sensi dell'art. 208, e all'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno per le vie brevi.

Arpae SAC

essendovi un procedimento in corso presso il SUE relativo alla pratica in oggetto, si ritiene che anche la ulteriore documentazione richiesta in materia di sismica, per completezza, avrebbe dovuto essere trasmessa anche al SUE, a completamento di quella precedentemente trasmessa.

Tuttavia Arpae SAC si assume l'impegno di trasmettere, al termine della seduta stessa, la documentazione in materia di sismica pervenuta dalla Ditta in data 19/08/2022 e 23/08/2022 al Comune di Borgo Val di Taro.

Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

in merito alla documentazione inerente la variante non sostanziale al Permesso di costruire per lieve rotazione del nuovo capannone, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

AUSL – Distretto Valli Taro e Ceno

si conferma il parere favorevole espresso nel corso delle precedenti sedute, puntualizzando tuttavia la necessità di effettuare una valutazione di impatto odorigeno post-operam, al fine di valutare in particolare gli impatti sulle abitazioni limitrofe all'impianto.

Arpae SAC

Ricorda al Comune di Borgo Val di Taro che per la conclusione del procedimento è necessario acquisire il parere del Sindaco in merito alla compatibilità territoriale, trattandosi di industria insalubre di I classe (ai sensi del R.D. 27 luglio 1934 n° 1265, Art. 216 e del D.M. 05/09/1994).

Sindaco del Comune di Borgo Val di Taro

visto quanto attestato da AUSL nel corso della precedente seduta di Conferenza rispetto alla classificazione della Ditta quale industria insalubre di I Classe, e preso atto dei pareri favorevoli e delle prescrizioni provenienti da tutti gli Enti ed Organismi coinvolti nel procedimento, esprime il proprio parere favorevole nel merito, facendo proprie le prescrizioni impartite dagli Enti.

Arpae SAC

Comunica che in data odierna è pervenuta nota da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza prot. 7670-P del 23/08/2022 (prot. Arpae n. PG/2022/138298 del 24/08/2022) in cui si esprime parere favorevole nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere sopra citate, così per come sono rappresentate negli elaborati progettuali allegati e per le motivazioni esposte, confermando la prescrizione precedentemente impartita, di cui alla nota prot. 258 del 17.1.2020, cioè condizionando il parere alla realizzazione di una barriera alberata costituita da specie autoctone, nonché al perfezionamento della procedura per l'autorizzazione ex art.146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii..

Comunica inoltre che in seguito all'acquisizione, con nota PG/2022/131285 del 08/08/2022, della documentazione relativa al perfezionamento della pratica Certificato Prevenzione Incendi, si è acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Comando Provinciale di Parma dei Vigili del Fuoco, nota prot. n. U.0014170 del 17/08/2022, di cui si dà lettura alla Conferenza.

A tal proposito si fa presente che sulla GU del 11 agosto 2022 è stato pubblicato il Decreto 26 luglio 2022 avente oggetto "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*" che supera le circolari ministeriali previgenti riferite al medesimo tema e che si applica anche all'impianto in oggetto, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso (09/11/2022), prevedendo per gli impianti esistenti un tempo di adeguamento di 5 anni.

Per le modifiche degli impianti esistenti si faccia riferimento ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto che si riportano testualmente:

3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'allegato 1 si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui all'art. 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le pertinenti norme tecniche di prevenzione incendi e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'allegato 1 all'intera attività.

Sarà dunque prescritta, nell'atto autorizzativo, l'osservanza di tali norme tecniche, con riferimento ai tempi di applicazione del decreto fissati dall'art. 5 comma 1.

Oppimitti Costruzioni S.r.l.

prende atto di quanto comunicato da Arpae SAC e comunica che sarà effettuata una valutazione specifica per verificare la rispondenza delle misure di sicurezza antincendio presenti nell'impianto ai nuovi dettami normativi.

Arpae SAC

Per quanto riguarda gli scarichi idrici della ditta di competenza comunale, anche in considerazione dell'assenza in sede di conferenza dei servizi decisoria di Montagna 2000 e che nulla ha fatto pervenire in merito rispetto a quanto dichiarato dalla Ditta nel corso delle precedenti sedute di Conferenza, si è già nella condizione di poter ritenere acquisito il parere favorevole per silenzio assenso; si rimane in attesa del parere di competenza del Comune di Borgotaro.

Arpae SAC

Si resta in attesa, per la chiusura del procedimento, dell'emanazione dei provvedimenti di competenza del Comune di Borgo Val di Taro e dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno.

Ricorda che conseguentemente allo stralcio di alcune attività di recupero e alla contrazione della potenzialità annua l'importo della garanzia finanziaria verrà ridotto a 432.000,00 €, ferme restando la durata e la validità della fidejussione; inoltre la Ditta ha diritto alla ulteriore riduzione del 40% in ragione del possesso della Certificazione Uni-En-ISO 14001:2015.

Si chiede alla Ditta di presentare marca da bollo da associare all'emissione del provvedimento di modifica autorizzazione unica, mediante apposito modulo che sarà inviato da Arpae SAC via mail.

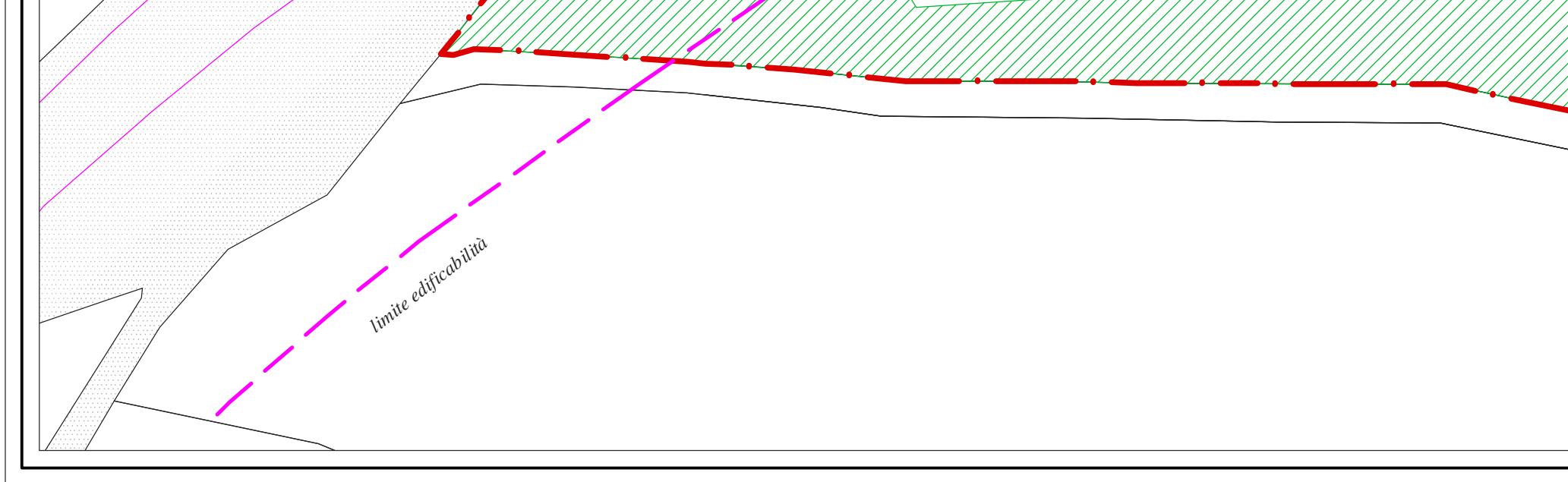
La **Conferenza di Servizi** chiude i propri lavori con la seduta odierna.

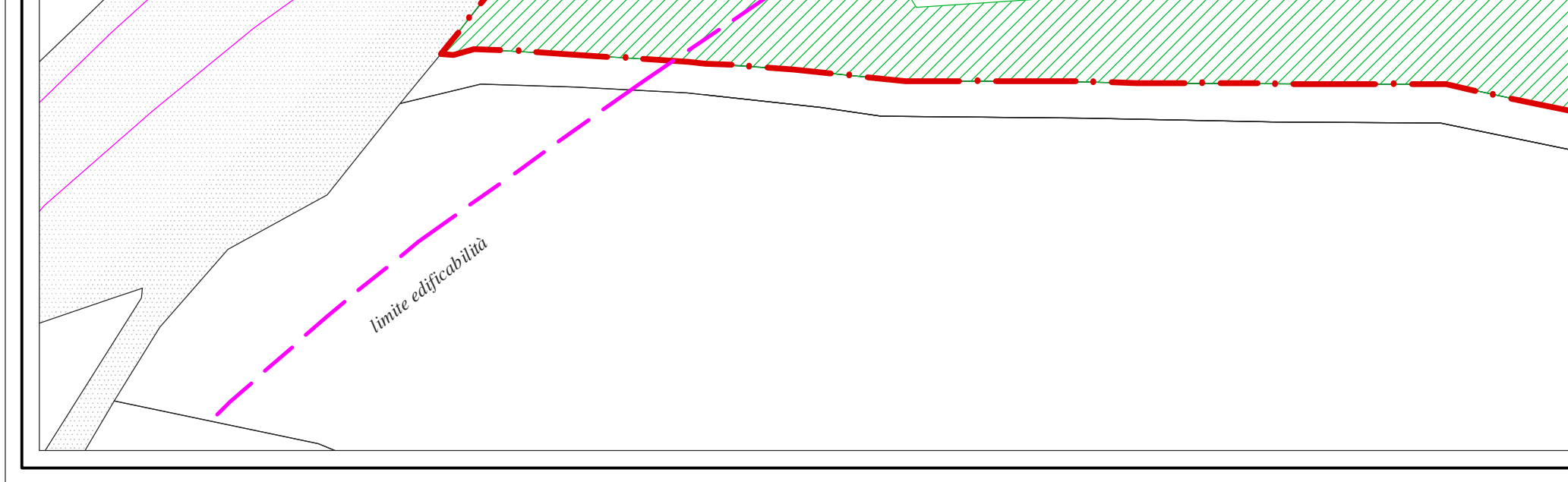
Poiché nessun altro dei presenti chiede la parola, la seduta si dichiara chiusa alle ore 10.50.

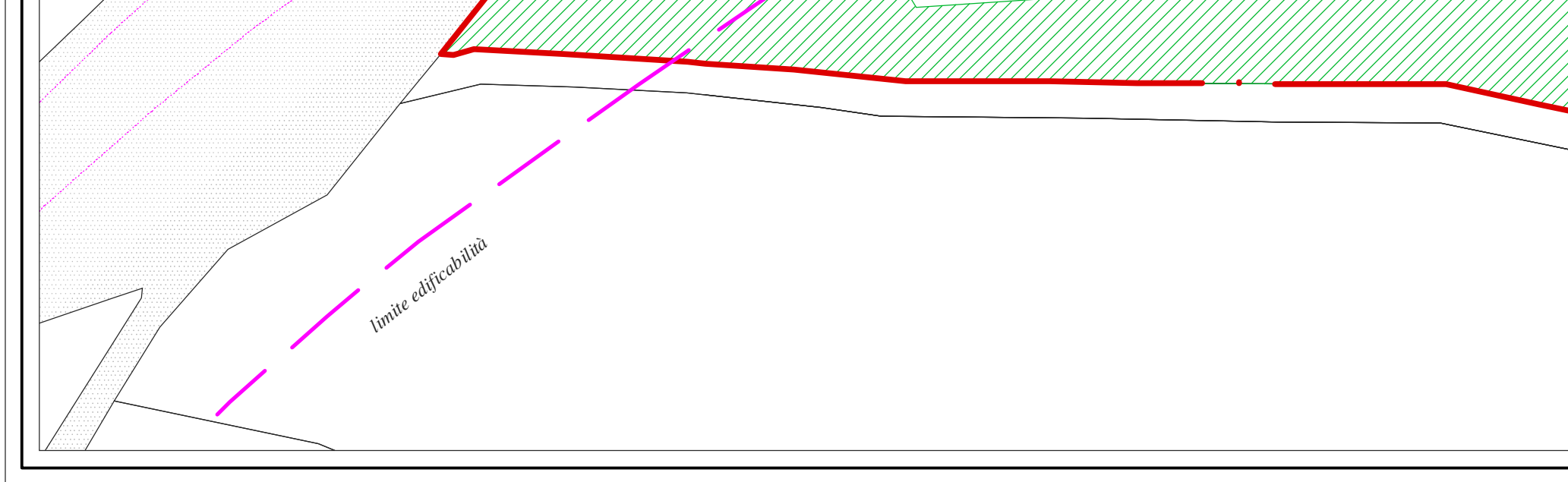
Letto, firmato e sottoscritto:

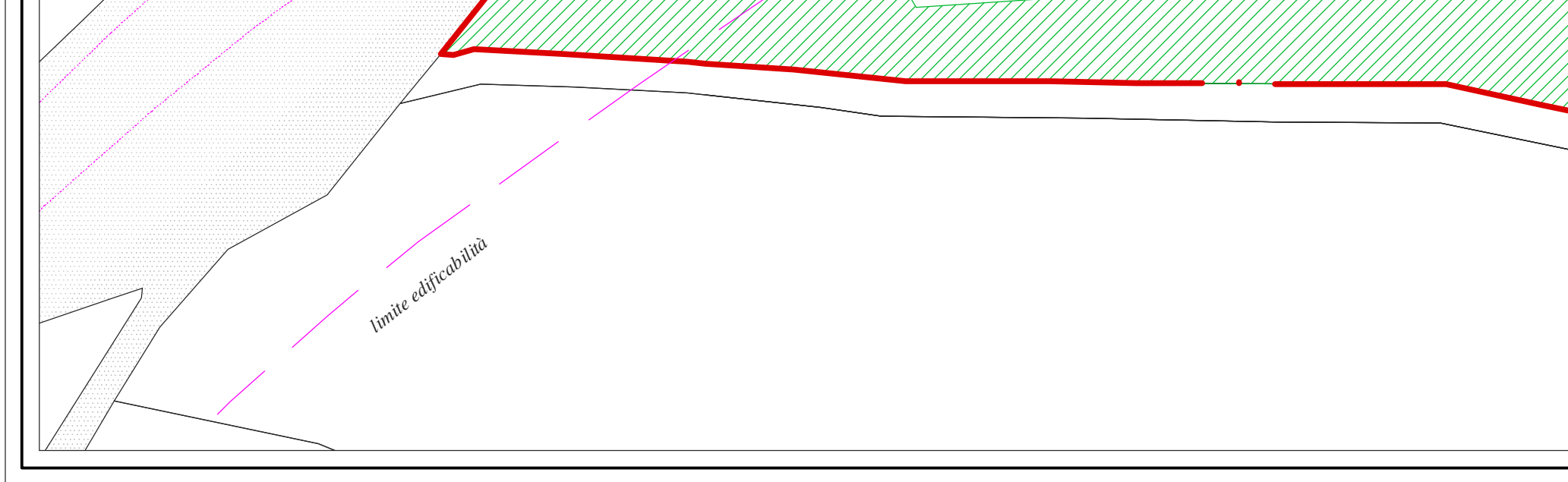
ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Regione Emilia Romagna	Beatrice Anelli	
Comune di Borgo Val di Taro	Ernesto Dellapina	
AUSL – Distretto Valli Taro e Ceno	Luca Grilli	
Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno	Ilaria Capelli	
Ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l.	Stefano Oppimitti	

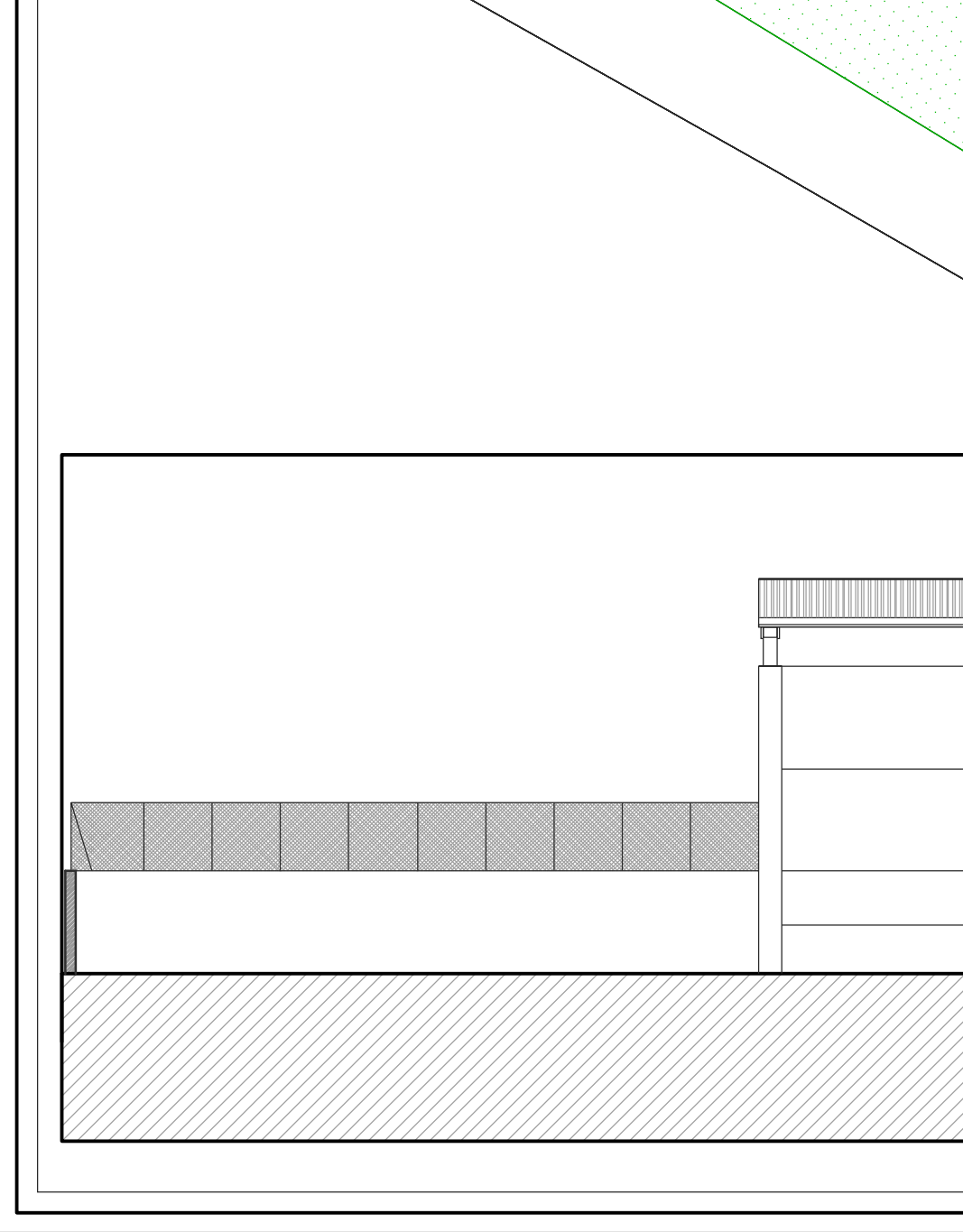


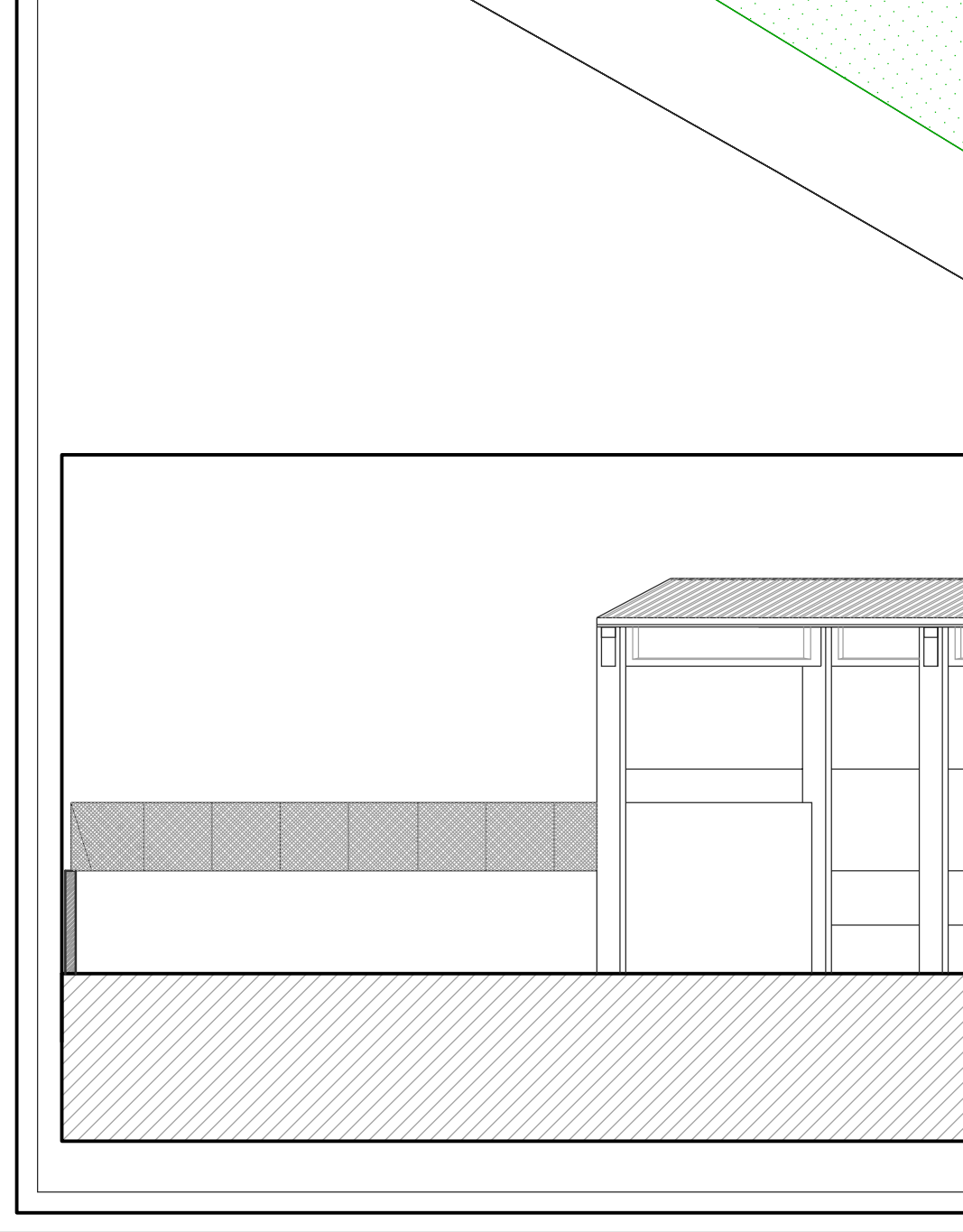


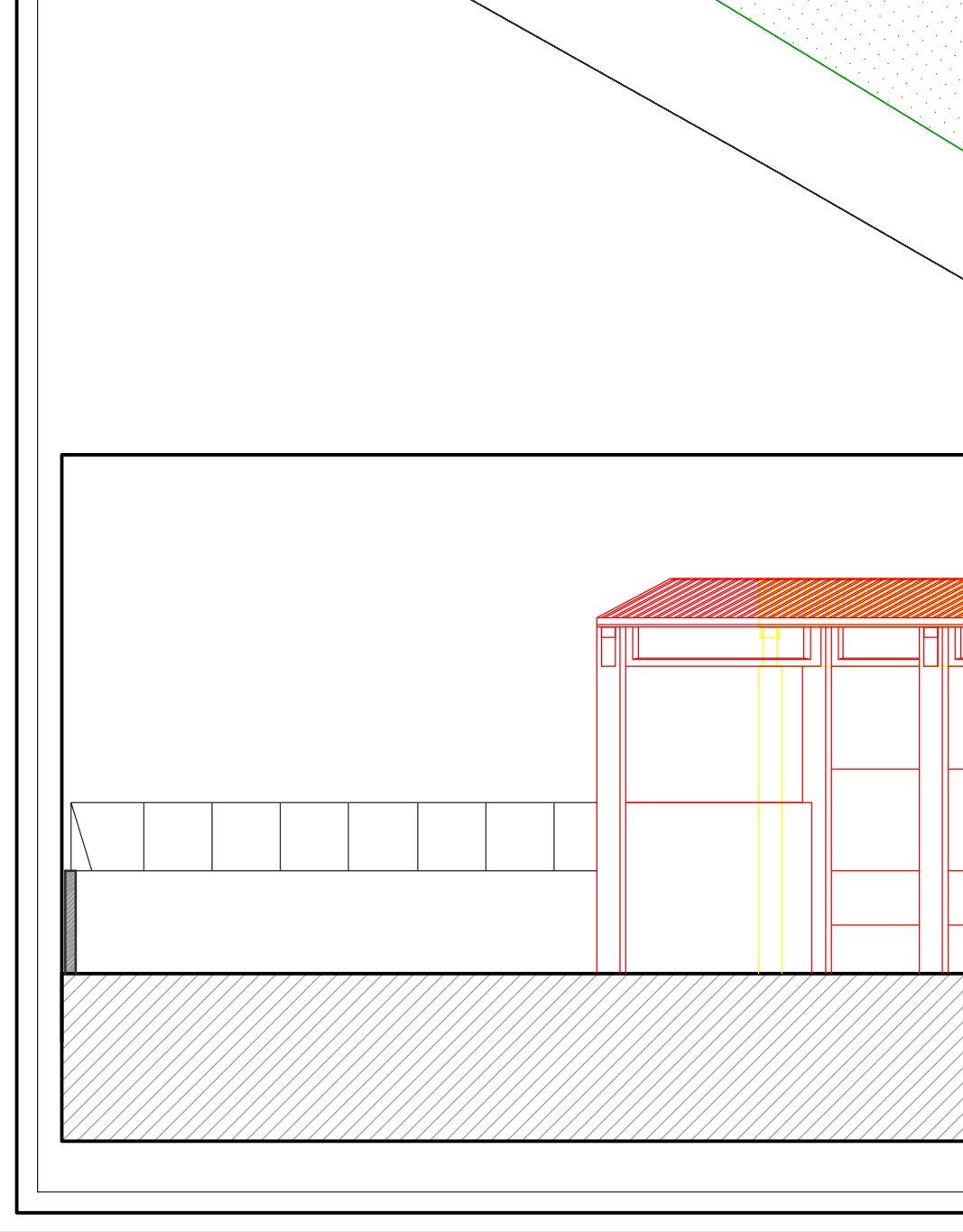


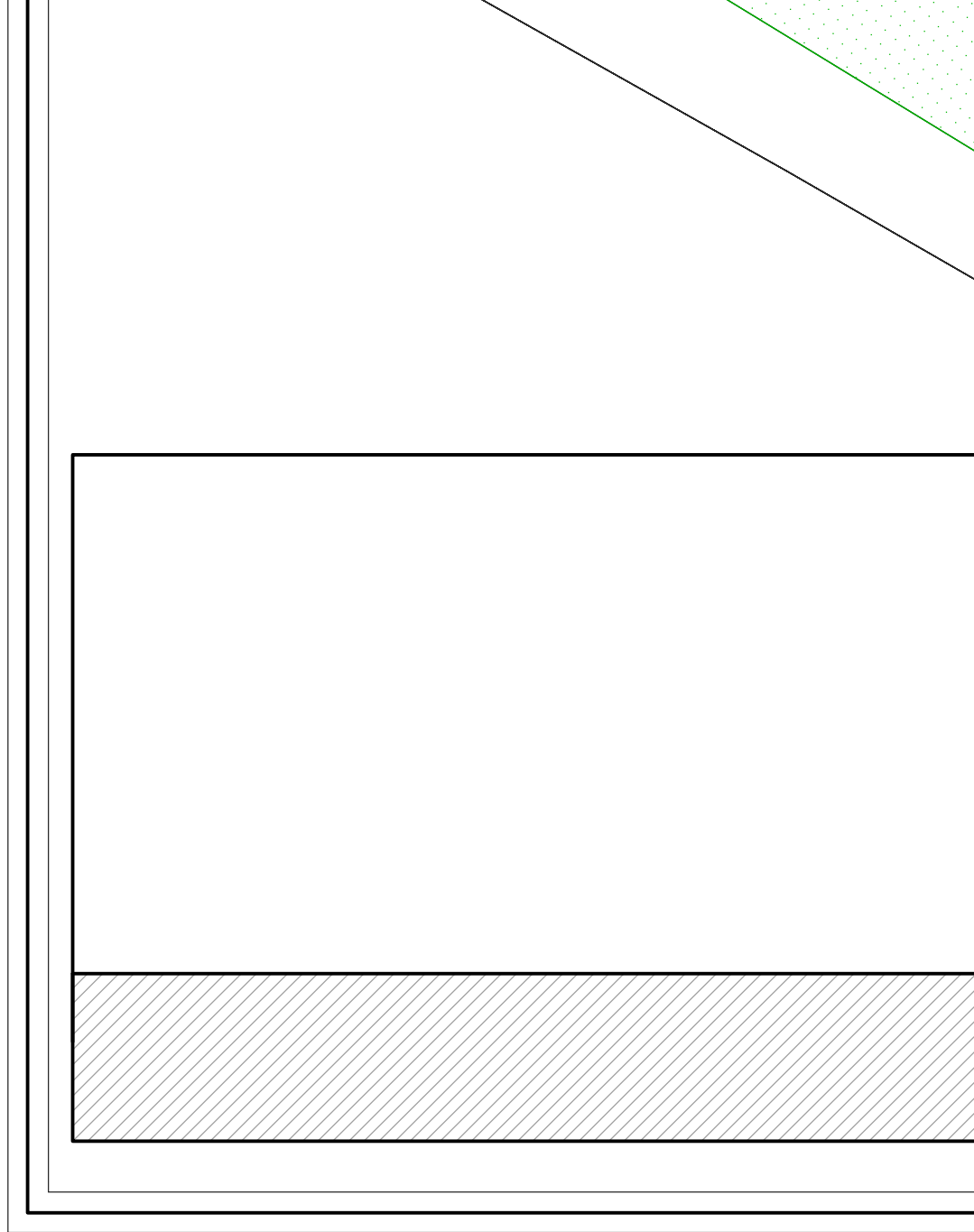


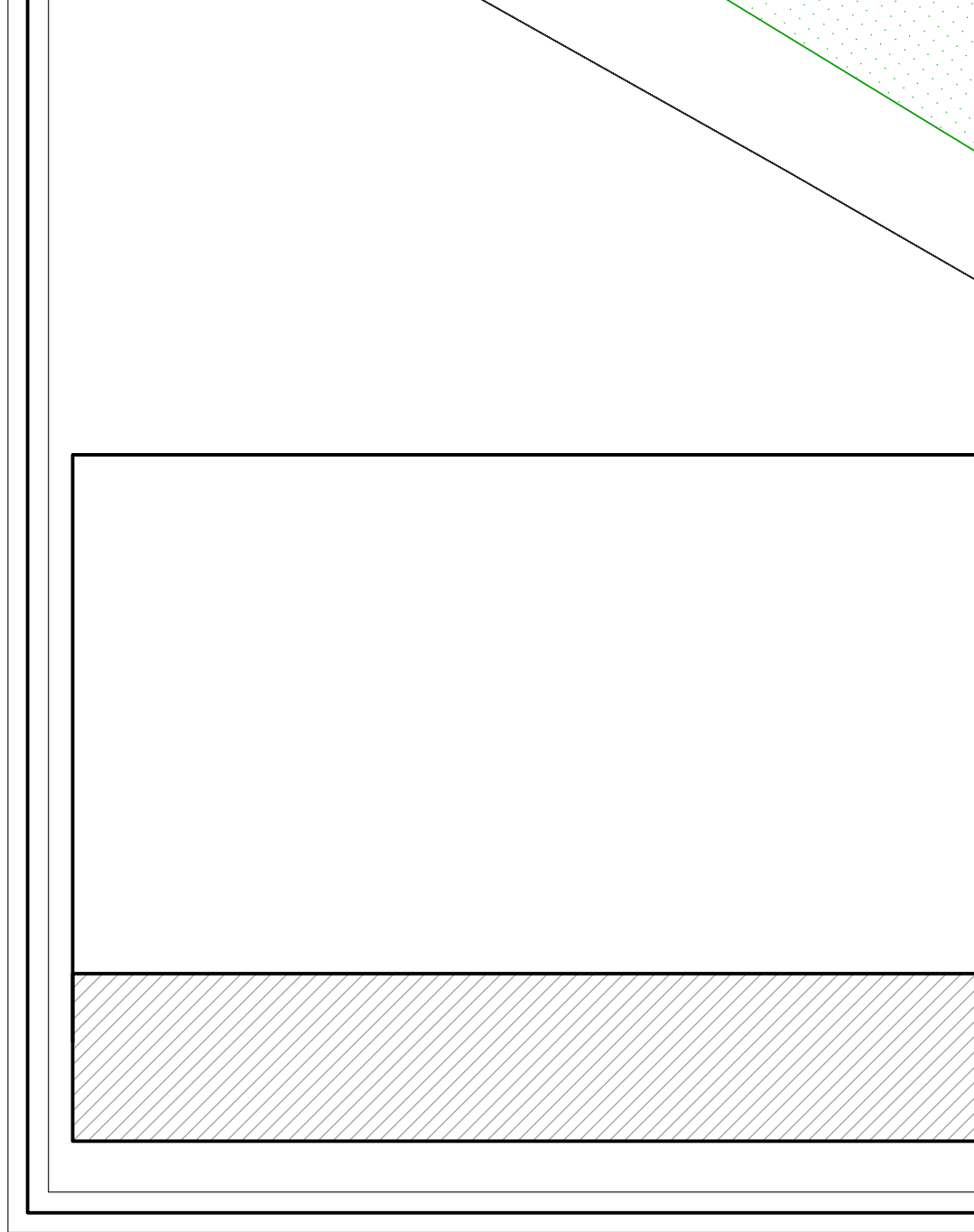


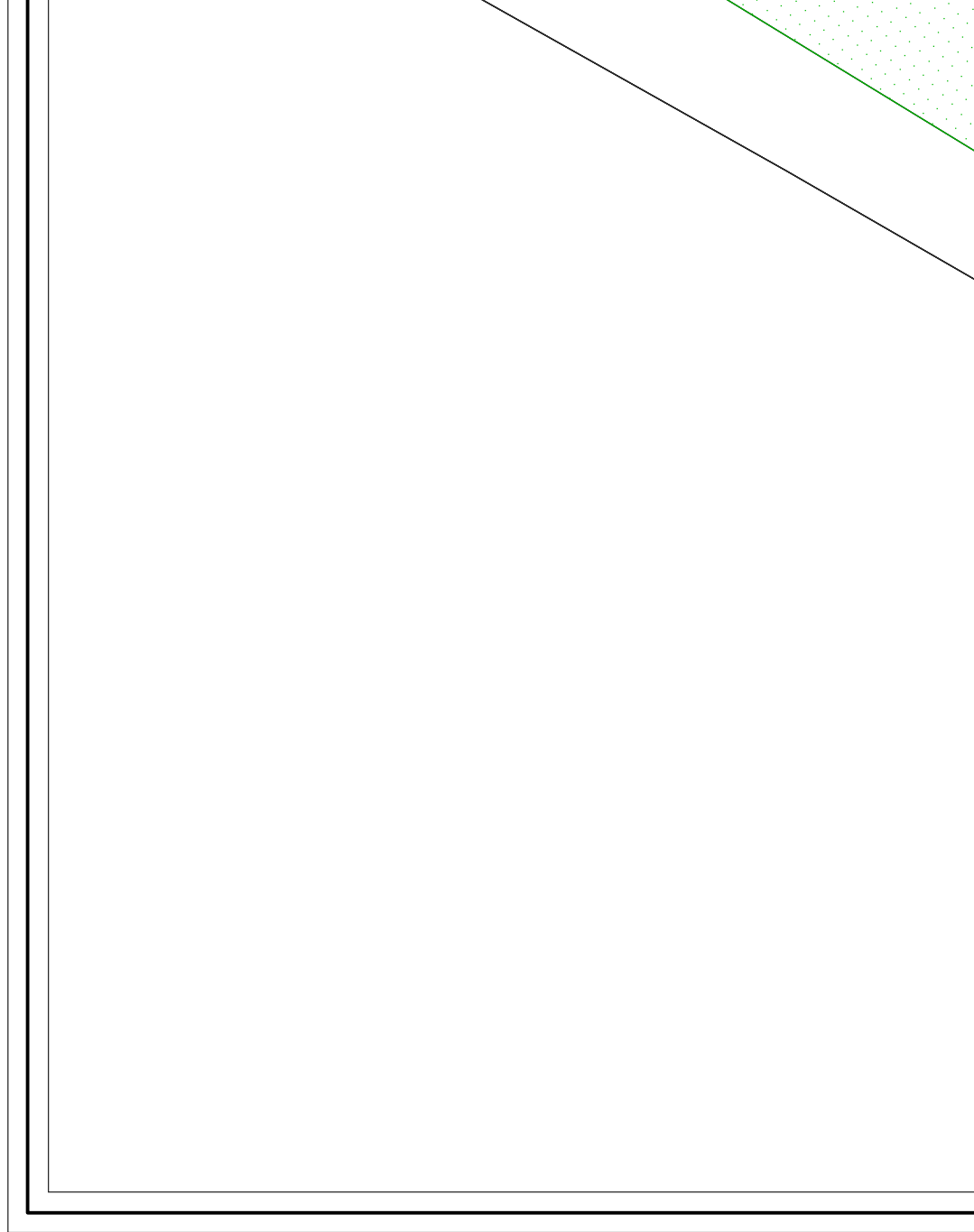


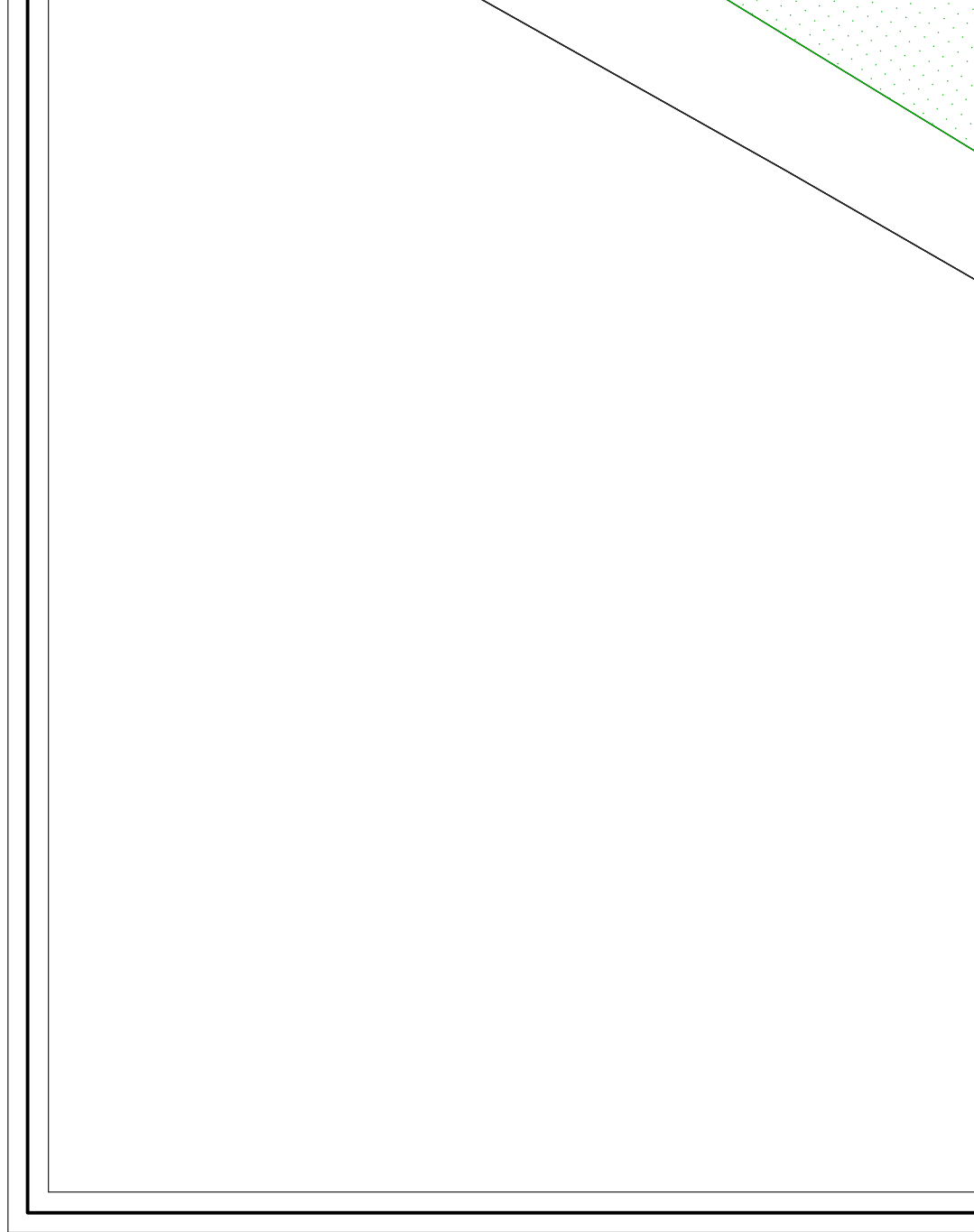














COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

P.ZZA P.V. MANARA 6
43043 BORGO VAL DI TARO

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
PROVINCIA DI PARMA

TEL. 0525921711
P.I. 00440510345

SERVIZIO TERRITORIO

PORDAO 20200929 (EPDCAO 20200514)

Borgo Val di Taro, **15/09/2022.**

PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

**AGENZIA REGIONALE
PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA
P.LE DELLA PACE 1
43100
PARMA - ITALIA**

OGGETTO: Pratica 149 - Istanza Prot. N° 0005271 del **25/05/2022**
Prot. ARPAE PG/2022/65035 del 20/04/2022 procedimento PG/2022/69575 del 28/04/2022 - D.lgs. 152/06 art. 208 e s.m.d. - Modifica Autorizzazione unica per l'esercizio di impianto di recupero di rifiuti non pericolosi – Parere circa le competenze comunali di cui al D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione allo scarico).

Il sottoscritto **Dellapina Ing. Ernesto** in qualità di responsabile del settore tecnico.

VISTA l'istanza presentata Prot. N° 0005271 del 25/05/2022 Pratica 149 (Prot. ARPAE PG/2022/65035 del 20/04/2022 procedimento PG/2022/69575 del 28/04/2022) con la quale:

OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL (C.F. 01574930341) (P.I. 01574930341) Leg. Rap. OPPIMITTI RENATO nato/a a VARSÌ (PR) il 02/05/1944 (C.F. PPMSLV69M50G337E) e con sede in LOCALITA' PESSOLA 17, 43049, VARSÌ (PR) - oppimitti@pec.it

in qualità di avente/i titolo legale e pertanto intestatario/i, chiedeva/no l'avvio del procedimento per il rilascio di titolo per la MODIFICA di AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI" DI CUI ALL' ART. 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E S.M.I. - Relativa a precedente AUR per impianto per la messa in riserva (R13 – rifiuti e imballaggi plastici, imballaggi in materiali misti, batterie non pericolose da raccolta RSU, imballaggi in vetro, imballaggi e rifiuti in legno, metalli ferrosi e non ferrosi e relativi imballaggi) di rifiuti non pericolosi -.

nell'immobile ubicato in questo Comune in:

VIA ALCIDE DE GASPERI 49

ed identificato al Catasto di questo Comune sul

FOGLIO 98 MAPPALE 37
FOGLIO 98 MAPPALE 141

e del quale il/i richiedente/i ha/hanno la disponibilità.

CONSIDERATO che il procedimento è stato avviato con riferimento all'attività legittimata dai seguenti titoli di origine:

➤ **AUTORIZZAZIONE UNICA**

- DETERMINA DIRIGENZIALE PROVINCIA DI PARMA N° 2135 DEL 22/06/2010 PER VARIANTE SOSTANZIALE AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI DI CUI ALL' ART. 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E S.M.I. - Impianto per la messa in riserva (R13 – rifiuti e imballaggi plastici, imballaggi in materiali misti, batterie non pericolose da raccolta RSU, imballaggi in vetro, imballaggi e rifiuti in legno, metalli ferrosi e non ferrosi e relativi imballaggi) e recupero (R13, R3 – carta e cartone) di rifiuti non pericolosi –

➤ **VARIANTI:**

- DETERMINA DIRIGENZIALE PROVINCIA DI PARMA N° 01894 DEL 04/07/2011
- DETERMINA DIRIGENZIALE PROVINCIA DI PARMA N° 00895 DEL 29 /04/2013
- DETERMINA DIRIGENZIALE PROVINCIA DI PARMA N° 73592 DEL 13/11/2014

Provvedimento Unico Suap N° 37 (352/ 2014/CMO) Del 14/11/2014

- PROVVEDIMENTO UNICO SUAP N° 19 (195/2015/CMO) DEL 20/08/2015

Parere Favorevole Vincolante Provincia di Parma N° 55987 Del 13/08/2015

Parere Favorevole Vincolante ARPAE N° 15/6865 Del 07/07/2015

- DETERMINA DIRIGENZIALE ARPAE DET-AMB-2020-4873 del 14/10/2020

CONSIDERATO che internamente alla procedura di cui sopra veniva richiesto parere in merito agli scarichi di acque reflue, ai sensi della Parte Terza, Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento" del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" con riferimento ai precedenti titoli autorizzativi rilasciati relativamente alla matrice scarichi idrici e di seguito identificati:

- **AUTORIZZAZIONE allo SCARICO n° 1 del 13/02/2010 (Procedimento N° 200900162)** rilasciata dal Comune di Borgo Val di Taro **ai sensi del "Regolamento Comunale di Pubblica Fognatura" e della Parte Terza, Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento" del D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale"** comprensiva dei seguenti pareri o atti di assenso:

- ✓ parere "FAVOREVOLE" rilasciato dall'Agenzia Regionale Prevenzione ed Ambiente di Fidenza del 05/06/2009 con nota n° PG/PR/09.6021, pervenuto in data 06/06/2009 (Prot. n° 3181 - Procedimento di richiesta autorizzazione agli scarichi idrici);
- ✓ parere "FAVOREVOLE" rilasciato da Montagna 2000 S.P.A. gestore del servizio idrico integrato a Borgo Val di Taro del 24/11/2009 con nota n° 01217, pervenuto in data 24/11/2009 (Prot. n° 6414 - Procedimento di richiesta autorizzazione agli scarichi idrici);
- ✓ parere "FAVOREVOLE" rilasciato da Montagna 2000 S.P.A. gestore del servizio idrico integrato a Borgo Val di Taro del 22/12/2009 con nota n° 1314, pervenuto in data 03/02/2010 (Prot. n° 536 - Procedimento di richiesta autorizzazione agli scarichi idrici);

- **PROVVEDIMENTO UNICO N° 3 DEL 19/03/2018** su parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Borgo Val di Taro con nota prot. n. 2026 del 22/02/2018 comprensiva dei seguenti pareri o atti di assenso:

- ✓ NULLA OSTA SU RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICHI IDRICI (PROVVEDIMENTO) da parte di AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE ED ENERGIA espresso in data 08/08/2017 con riferimento n° 15269/2017;
- ✓ PARERE TECNICO SU RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICHI IDRICI (FAVOREVOLE) da parte di MONTAGNA 2000 espresso in data 05/02/2018 con riferimento n° 251;

e successivo collegato **parere ARPAE Prot. num. 53204/2021 del 07/04/2021 - Pratica SUAP 202102010 - 2010 del 18/03/2021 (ALLEGATO).**

Vista l'attestazione del/della richiedente resa ai sensi dell' Art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, da cui risulta il titolo di legittimazione e l'interesse alla presentazione della richiesta del Permesso di Costruire ai sensi

di quanto previsto dall'Art. 18, Comma 1 della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013.

VISTA la procura speciale (Art. 1387 C.C.) di conferimento a

BORASCHI GIACOMO nato/a a PARMA (PR) il 24/02/1962 (C.F. BRSGCM62B24G337J) e residente/con studio in VIA NAZIONALE, 8, 43043, BORGO VAL DI TARO (PR), iscritto all'albo Architetti di PARMA al N° 421 - giacomo.boraschi@archiworldpec.it

del potere di rappresentanza inerente il procedimento amministrativo avviato per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni (e di conseguenza per la firma digitale dei documenti) nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi ai sensi dell'Art. 38 Comma 3 bis del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e di elezione della P.E.C. quale domicilio speciale per le stesse funzioni e per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo avviato.

VISTA la documentazione che individua il/i tecnico/i progettista/i incaricato/i di seguito indicato

BORASCHI GIACOMO nato/a a PARMA (PR) il 24/02/1962 (C.F. BRSGCM62B24G337J) e residente/con studio in VIA NAZIONALE, 8, 43043, BORGO VAL DI TARO (PR), iscritto all'albo Architetti di PARMA al N° 421 - giacomo.boraschi@archiworldpec.it

ed in particolare la dichiarazione resa dallo/gli stesso/i ai sensi dell'Art. 481 del Codice Penale.

VISTI le istanze, i documenti e gli elaborati presentati a corredo della pratica in oggetto, nonché, in merito, le eventuali asseverazioni, certificazioni o pareri e atti di assenso in qualsiasi modo acquisiti.

VISTE le integrazioni di documenti o elaborati connesse all'istanza di cui in premessa e facenti parte integrante della stessa, in particolare:

- le INTEGRAZIONI **pervenute a questi uffici in data 12/07/2022.**

VISTA la relazione tecnica da parte di ARPAE APAO-ST (PG/144851 del 06/09/2022) che relativamente alle acque reflue specificava testualmente che "Le fasi di messa in riserva dei rifiuti in ingresso ed il deposito temporaneo dei rifiuti in uscita saranno effettuate in ambienti chiusi, quindi non è prevista la formazione di acque meteoriche di dilavamento. L'intera area aziendale è servita da apposita rete fognaria che convoglia i reflui domestici in pubblica fognatura, in ottemperanza alle prescrizioni dell'Ente gestore". E considerato che nella prima seduta della CdS in data 15/06/2022 la Ditta aveva dichiarato di avere un unico scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento dei piazzali e che il processo di lavorazione non comporta la produzione di acque reflue industriali ed inoltre che sui piazzali di pertinenza non è presente alcun deposito di rifiuti e/o materiale e non viene svolta nessuna attività sugli stessi piazzali: i piazzali sono utilizzati esclusivamente come aree di transito; i mezzi eseguono le operazioni di carico e scarico in zone coperte e gli stoccaggi sono effettuati su superficie coperta quindi non sono soggetti a dilavamento.

ATTESA l'assenza di pronunce negative ai sensi dell'Art. 16 della Legge n° 241 del 07/08/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificato dalla lett. A) del Comma 1 dell'Art. 8 della L. n° 69 del 18/06/2009, con particolare riferimento al parere di **MONTAGNA 2000 S.p.a.** nella sua veste di Gestore del Servizio di Pubblica Fognatura che in considerazione della Sua assenza in sede di conferenza dei servizi decisoria nulla ha fatto pervenire in merito rispetto a quanto dichiarato dalla Ditta nel corso delle precedenti sedute di Conferenza, determinandosi pertanto la condizione di poter ritenere acquisito il parere favorevole per silenzio assenso.

RICHIAMATI i seguenti disposti normativi:

- D.Lgs 152 del 03/04/2006 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (matrice ambientale);
- Legge n° 241 del 07/08/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- il Decreto Legislativo n° 112 del 31/03/1998 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59"

(matrice amministrativa);

- la normativa approvata a livello locale e regolamentare dal Comune di Borgo Val di Taro.
- l'Art. 107, Comma 3, Lett. f), del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e la relativa Disposizione Sindacale di nomina del responsabile del settore (matrice amministrativa locale);

Fatti salvi e riservati i diritti o ragioni di terzi, verso i quali il titolare della presente assume ogni responsabilità rimanendo obbligato a tenere indenne e rilevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo, modo e per qualsiasi ragione, essere cagionata dall'attività connessa con l'esecuzione delle opere oggetto del presente permesso, esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla matrice scarichi idrici ai sensi della Parte Terza, Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento" del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale".

PRESCRIZIONI

Dovrà essere osservato tutto quanto prescritto dal Regolamento Comunale di Pubblica Fognatura e dalla Parte Terza, Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento" del D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale".

Dovranno altresì essere rispettate le prescrizioni particolari contenute negli eventuali pareri e atti di assenso connessi al rilascio del presente provvedimento facenti parte integrante dello stesso e ad altre se di seguito riportate.

Dovrà essere realizzato un pozzetto d'ispezione delle acque di scarico a valle dell'impianto di trattamento ed a monte dell'immissione nel corpo ricettore finale per consentire eventuali campionamenti delle acque reflue, intervento eventualmente autorizzato col presente provvedimento. L'intero impianto fognario e tutti i sistemi di trattamento dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di pulizia e manutenzione anche in ottemperanza alle indicazioni delle schede prodotto di ogni singolo elemento.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Ernesto Dellapina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82, successive modifiche e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Si invitano cortesemente i soggetti interessati ad indicare nell'oggetto delle eventuali successive comunicazioni (da intendersi sia come oggetto PEC, che come oggetto documento) gli estremi della pratica di riferimento.

Istanza protocollo N° 5271 del 25/05/2022

Pratica N° 0149

Riferimenti N° PG/2022/65035 del 20/04/2022

N° PG/2022/69575 del 28/04/2022

Documento Verbale CDS PAUR del 24/08/2022



Rif. PG/2021/44170 del 22/03/2021
Sinadoc n. 10559/2021

Spett.le SUAP Alta Valle del Taro
c.a Dellapina Ing. Ernesto
PEC: suap_altavalle@pec.unionetaroceno.pr.it

Oggetto: Pratica SUAP 202102010 - 2010 del 18/03/2021.

Richiesta atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso relativi al procedimento avviato

Ditta Oppimitti Costruzioni – Via Acide De Gaspari n. 49 in comune di Borgo Val di Taro

La presente riscontra la richiesta di parere di codesto Servizio del 22/03/2021 prot. PG/2021/44170, relativa al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico richiesta dalla ditta Oppimitti Costruzioni srl per il proprio insediamento insistente in Borgo Val di Taro in Via De Gasperi n. 49.

Al riguardo si formulano le seguenti considerazioni.

Con **DET-AMB-2020-4873 del 14/10/2020** il servizio Autorizzazioni e Concessione Arpae di Parma ha rinnovato con modifiche l'autorizzazione unica di cui alla Determinazione Det. n.2135 del 22/06/2010 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., parte Quarta, per la prosecuzione di esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi fino alla data del 20 giugno 2030.

L'autorizzazione agli scarichi è compresa all'interno della determina sopra riportata che ha scadenza il 20 giugno 2030 e qualsiasi modifica dovrà essere richiesta direttamente ad Arpae SAC.

Pertanto questo servizio non ritiene corretto questo procedimento.

Distinti saluti

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente



**Conferenza dei Servizi decisoria
ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.**

OGGETTO: MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA di cui all'Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta (DET-AMB-2020-4873 del 14/10/2020)

Ditta: Oppimitti Costruzioni S.r.l. - impianto in Comune di Borgo Val di Taro, Via De Gasperi n.49 – CAP 43043 (PR)

Sinadoc n. 16654/2022

VERBALE seduta n.3 del 24/08/2022

Oggi mercoledì 24 agosto 2022 si è riunita la terza seduta di video-Conferenza dei Servizi, al fine della valutazione della domanda di modifica dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presentata per l'insediamento in oggetto.

Sono stati convocati con nota prot. PG/2022/129582 del 04/08/2022, successivamente posticipata con nota PG/2022/137120 del 22/08/2022:

Comune di Borgo Val di Taro
AUSL – SISP e SPSAL, Distretto Valli Taro e Ceno
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Montagna 2000 S.p.a.
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza
Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno
Ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l.

Sono presenti:

Arpae – Regione Emilia Romagna	SAC di Parma: Beatrice Anelli, Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga, Francesco Piccio
Comune di Borgo Val di Taro	Marco Moglia (<i>Sindaco</i>), Ernesto Dellapina
AUSL – Distretto Valli Taro e Ceno	Luca Grilli
Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno	Ilaria Capelli
Ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l.	Stefano Oppimitti

Risulta assente il rappresentante di Montagna 2000 S.p.a. e nulla ha comunicato in merito.

Risultano assenti rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza, i quali hanno fatto, tuttavia, pervenire relativo parere di competenza in forma scritta.

La seduta ha inizio alle ore 10.10.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



ARPAE – Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma (SAC)

Aprire la Conferenza di Servizi premettendo che la presente seduta è stata posticipata rispetto alla data convenuta con gli Enti presenti alla seconda seduta di Conferenza del 27/07/2022, in quanto la Ditta ha trasmesso solo in data 19/08/2022 la documentazione richiesta dall'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno in materia di sismica (acquisita al prot. Arpae PG/2022/136912, PG/2022/136914, PG/2022/136917), non in tempo utile rispetto alla data del 22/08/2022 precedentemente fissata per la seduta di CDS, per cui tale data è stata posticipata in data odierna, su richiesta dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, per consentire le valutazioni di tale ente.

Successivamente Oppimitti ha trasmesso in data 23/08/2022 ulteriore documentazione a completamento (PG/2022/137876, 137877, 137880, 137883, 137886, 138062) sempre in materia di sismica.

Chiede all'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno se la documentazione trasmessa dalla Ditta sia completa ed esaustiva rispetto a quanto richiesto e sufficiente all'espressione del parere di competenza.

Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

Si ritiene che la documentazione presentata dalla Ditta sia completa ed esaustiva quanto ai contenuti, visti i quali si ritiene di poter esprimere parere favorevole per quanto di competenza, tuttavia si rileva la mancanza di un elaborato (nello specifico, l'illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale", di cui al paragrafo B.2.2. dell'Allegato B alla DGR 1373 del 2011, da allegare allo schema di calcolo), la cui acquisizione è necessaria per l'emissione del provvedimento.

Si fa presente che la documentazione è stata trasmessa direttamente dalla Ditta, chiede pertanto se sia stata depositata al SUE del Comune di Borgo Val di Taro.

Comune di Borgo Val di Taro

comunica che la documentazione non risulta depositata presso il SUE.

Arpae SAC

chiede chiarimenti alla Ditta nel merito.

Oppimitti Costruzioni S.r.l.

si scusa per il ritardo nell'invio della documentazione richiesta e comunica che la stessa è stata trasmessa formalmente solo ad Arpae in quanto autorità competente e procedente per l'istanza di modifica dell'A.U. ai sensi dell'art. 208, e all'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno per le vie brevi.

Arpae SAC

essendovi un procedimento in corso presso il SUE relativo alla pratica in oggetto, si ritiene che anche la ulteriore documentazione richiesta in materia di sismica, per completezza, avrebbe dovuto essere trasmessa anche al SUE, a completamento di quella precedentemente trasmessa.

Tuttavia Arpae SAC si assume l'impegno di trasmettere, al termine della seduta stessa, la documentazione in materia di sismica pervenuta dalla Ditta in data 19/08/2022 e 23/08/2022 al Comune di Borgo Val di Taro.

Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

in merito alla documentazione inerente la variante non sostanziale al Permesso di costruire per lieve rotazione del nuovo capannone, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

AUSL – Distretto Valli Taro e Ceno



si conferma il parere favorevole espresso nel corso delle precedenti sedute, puntualizzando tuttavia la necessità di effettuare una valutazione di impatto odorigeno post-operam, al fine di valutare in particolare gli impatti sulle abitazioni limitrofe all'impianto.

Arpae SAC

Ricorda al Comune di Borgo Val di Taro che per la conclusione del procedimento è necessario acquisire il parere del Sindaco in merito alla compatibilità territoriale, trattandosi di industria insalubre di I classe (ai sensi del R.D. 27 luglio 1934 n° 1265, Art. 216 e del D.M. 05/09/1994).

Sindaco del Comune di Borgo Val di Taro

visto quanto attestato da AUSL nel corso della precedente seduta di Conferenza rispetto alla classificazione della Ditta quale industria insalubre di I Classe, e preso atto dei pareri favorevoli e delle prescrizioni provenienti da tutti gli Enti ed Organismi coinvolti nel procedimento, esprime il proprio parere favorevole nel merito, facendo proprie le prescrizioni impartite dagli Enti.

Arpae SAC

Comunica che in data odierna è pervenuta nota da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza prot. 7670-P del 23/08/2022 (prot. Arpae n. PG/2022/138298 del 24/08/2022) in cui si esprime parere favorevole nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere sopra citate, così per come sono rappresentate negli elaborati progettuali allegati e per le motivazioni esposte, confermando la prescrizione precedentemente impartita, di cui alla nota prot. 258 del 17.1.2020, cioè condizionando il parere alla realizzazione di una barriera alberata costituita da specie autoctone, nonché al perfezionamento della procedura per l'autorizzazione ex art.146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii..

Comunica inoltre che in seguito all'acquisizione, con nota PG/2022/131285 del 08/08/2022, della documentazione relativa al perfezionamento della pratica Certificato Prevenzione Incendi, si è acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Comando Provinciale di Parma dei Vigili del Fuoco, nota prot. n. U.0014170 del 17/08/2022, di cui si dà lettura alla Conferenza.

A tal proposito si fa presente che sulla GU del 11 agosto 2022 è stato pubblicato il Decreto 26 luglio 2022 avente oggetto "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*" che supera le circolari ministeriali previgenti riferite al medesimo tema e che si applica anche all'impianto in oggetto, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso (09/11/2022), prevedendo per gli impianti esistenti un tempo di adeguamento di 5 anni.

Per le modifiche degli impianti esistenti si faccia riferimento ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto che si riportano testualmente:

3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'allegato 1 si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui all'art. 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le pertinenti norme tecniche di prevenzione incendi e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'allegato 1 all'intera attività.



Sarà dunque prescritta, nell'atto autorizzativo, l'osservanza di tali norme tecniche, con riferimento ai tempi di applicazione del decreto fissati dall'art. 5 comma 1.

Oppimitti Costruzioni S.r.l.

prende atto di quanto comunicato da Arpae SAC e comunica che sarà effettuata una valutazione specifica per verificare la rispondenza delle misure di sicurezza antincendio presenti nell'impianto ai nuovi dettami normativi.

Arpae SAC

Per quanto riguarda gli scarichi idrici della ditta di competenza comunale, anche in considerazione dell'assenza in sede di conferenza dei servizi decisoria di Montagna 2000 e che nulla ha fatto pervenire in merito rispetto a quanto dichiarato dalla Ditta nel corso delle precedenti sedute di Conferenza, si è già nella condizione di poter ritenere acquisito il parere favorevole per silenzio assenso; si rimane in attesa del parere di competenza del Comune di Borgotaro.

Arpae SAC

Si resta in attesa, per la chiusura del procedimento, dell'emanazione dei provvedimenti di competenza del Comune di Borgo Val di Taro e dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno.

Ricorda che conseguentemente allo stralcio di alcune attività di recupero e alla contrazione della potenzialità annua l'importo della garanzia finanziaria verrà ridotto a 432.000,00 €, ferme restando la durata e la validità della fidejussione; inoltre la Ditta ha diritto alla ulteriore riduzione del 40% in ragione del possesso della Certificazione Uni-En-ISO 14001:2015.

Si chiede alla Ditta di presentare marca da bollo da associare all'emissione del provvedimento di modifica autorizzazione unica, mediante apposito modulo che sarà inviato da Arpae SAC via mail.

La **Conferenza di Servizi** chiude i propri lavori con la seduta odierna.

Poiché nessun altro dei presenti chiede la parola, la seduta si dichiara chiusa alle ore 10.50.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Regione Emilia Romagna	Beatrice Anelli	
Comune di Borgo Val di Taro	Ernesto Dellapina	
AUSL – Distretto Valli Taro e Ceno	Luca Grilli	
Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno	Ilaria Capelli	
Ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l.	Stefano Oppimitti	

Servizio Autorizzazioni Concessioni
Sac Arpae
Parma
(tramite posta interna)

Oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - domanda di modifica dell'autorizzazione unica per l'esercizio di impianto di recupero di rifiuti non pericolosi - DET-AMB-2020-4873 del 14/10/2020 Ditta: Oppimitti Costruzioni S.r.l. - impianto in Comune di Borgo Val di Taro, Via De Gasperi n.49. – Relazione tecnica.

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, acquisita al protocollo di Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al n. PG/2022/65035 in data 20/04/2022 per il quale è stato avviato il procedimento amministrativo con nota Arpae SAC prot. PG/2022/69575 del 28/04/2022,

- vista la documentazione a completamento trasmessa dalla Ditta in data 05/05/2022 (prot. Arpae n. PG/2022/74745);
- vista la relazione di impatto odorigeno di I livello, trasmessa volontariamente dalla Ditta e inoltrata agli Enti coinvolti con nota prot. Arpae n. PG/2022/98930 del 15/06/2022;
- viste le integrazioni trasmesse dalla Ditta e acquisite da Arpae in data 08/07/2022;
- visto quanto emerso dalle sedute della Conferenza dei Servizi del 15/06/2022, 27/07/2022 e del 24/08/2022;

si esprime **parere favorevole** alla modifica richiesta per l'attività di messa in riserva (R 13), di recupero mediante cernita e selezione (R 12) da esercirsi in Borgo Val di Taro, Via A. De Gasperi n. 49 e si formulano le seguenti considerazioni in ordine alle singole matrici ambientali, da considerarsi quali prescrizioni alle quali il Gestore deve attenersi.

Descrizione attività

L'attività svolta consiste nella gestione di rifiuti non pericolosi urbani e speciali provenienti direttamente dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani o centri di raccolta, oppure dalle ditte produttrici nel caso di rifiuti speciali non pericolosi.

Il conferimento all'impianto aziendale potrà avvenire esclusivamente tramite trasportatori iscritti all'albo gestori rifiuti.

I rifiuti in ingresso sono a pesatura; una volta accettati saranno sottoposti ad operazioni di scarico effettuate mediante ribaltamento cassoni, movimentazioni con mezzi meccanici e/o con macchine operatrici semoventi.

Le operazioni di recupero effettuate nell'impianto consistono in messa in riserva (R 13), recupero mediante cernita e selezione (R 12);

L'impianto è deputato alla separazione di multimateriale leggero quale plastica e barattolame dotato di n.3 selettori ottici automatici; non è prevista la selezione manuale.

Le fasi di messa in riserva dei rifiuti in ingresso ed il deposito temporaneo dei rifiuti in uscita saranno effettuate in ambienti chiusi, quindi non è prevista la formazione di acque meteoriche di dilavamento.

L'intera area aziendale è servita da apposita rete fognaria che convoglia i reflui domestici in pubblica fognatura, in ottemperanza alle prescrizioni dell'Ente gestore.

Tipologia di rifiuti che possono essere conferiti all'impianto

CODICE EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE	QUANTITA' MASSIMA Istantanea	QUANTITA' MASSIMA ANNUA
			tonnellate	tonnellate
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R 13 – R 12	100	36.000
07 02 13	Rifiuti plastici	R 13 – R 12		
15 01 02	Imballaggi in plastica	R 13 – R 12		
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13 – R12		
19 12 04	Plastica e gomma	R 13 – R 12		
20 01 39	Plastica	R 13 – R 12		
15 01 02	Imballaggi in plastica	R 12		
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R12		

PRESCRIZIONI

Rifiuti

1. Il quantitativo di rifiuti gestito nell'impianto è pari a:
 - messa in riserva R13 e recupero R12 su rifiuti in plastica per una potenzialità massima di 36.000 t/anno e 100 t istantanee;
2. Le fasi di messa in riserva (R13) dei rifiuti ivi conferiti possono avvenire all'interno dei capannoni dello stabilimento in cumuli delimitati da baie o in contenitori fuori terra; in entrambi i casi dovranno essere posti dei cartelli indicanti i codici EER presenti;
3. Le fasi di messa in riserva non potranno protrarsi oltre 6 mesi;
4. I rifiuti in ingresso all'impianto per i quali è autorizzata la sola operazione di messa in riserva dovranno provenire direttamente dal produttore iniziale e non da detentori terzi, già a loro volta autorizzati o iscritti per l'espletamento del solo R 13, in ottemperanza ai disposti dell'allegato C alla parte 4^a del Dlgs 152/06 s.m.i. che vietano l'avvio alla fase di messa in riserva un rifiuto già proveniente da un R 13;
5. Qualora siano conferiti all'impianto rifiuti urbani differenziati provenienti direttamente dalla raccolta porta a porta, quindi senza possibilità di respingimento da parte della destinataria, occorre che sia preventivamente predisposta una piattaforma per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali eventualmente presenti in modo indebito nei rifiuti urbani in ingresso e separati al momento della verifica visiva che precede la messa in riserva. L'ubicazione di detta piattaforma dovrà essere evidenziata in planimetria;
6. Nelle more dell'entrata in vigore del DM del 26/07/2022, per quanto concerne le dimensioni e l'altezza massima dei cumuli di rifiuti messi in riserva si evidenzia che la Circolare ministeriale del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", suggerisce un'altezza massima dei cumuli pari a 3 m, alla quale il Gestore dovrà attenersi, fatto salvo diverso avviso da parte dei Vigili del Fuoco.
7. I rifiuti prodotti dall'attività aziendale dovranno essere posti in deposito temporaneo in baie o contenitori dedicati, separatamente dai rifiuti conferiti, eziandio dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 183, comma 1 lett. bb del Dlgs 152/06 s.m.i.;

- 8 Il Gestore, alla chiusura dell'attività, dovrà provvedere al ripristino dell'area;
- 9 Con la GU del 11 agosto 2022 è stato pubblicato il Decreto 26 luglio 2022 avente oggetto "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" che supera le circolari ministeriali previgenti riferite al medesimo tema e che si applica anche all'impianto in oggetto, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso (09/11/2022), prevedendo per gli impianti esistenti un tempo di adeguamento di 5 anni. Per le modifiche degli impianti esistenti si fa riferimento ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto. Si prescrive pertanto l'osservanza di tali norme tecniche, con riferimento ai tempi di applicazione del decreto fissati dall'art. 5 comma 1.

Rumore

Considerato che è prevista l'attivazione di nuovi impianti, si evidenzia l'opportunità che sia disposta da parte del gestore una valutazione di impatto acustico da parte di un tecnico competente entro 60 giorni dalla data di attivazione degli impianti nelle fasce orarie interessate dall'attività lavorativa, comprovante il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali presso i ricettori maggiormente esposti.

Detta documentazione dovrà poi essere trasmessa al Comune di Borgo Val di Taro, ad Arpae ed al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ausl di Parma.

Emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. risulta autorizzata ex art.208 del DLgs 152/06 e s.m.i. (DET-AMB-2020-4873 del 14/10/2020) per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero mediante cernita e selezione (R12);
2. in tale autorizzazione risulta essere ricompresa la matrice emissioni in atmosfera;
3. a seguito dello stralcio della sezione di separazione del multimateriale pesante e della relativa separazione aeraulica, la portata dell'emissione E01 sarà dovuta esclusivamente al Collettore 1 e sarà pari a 5.000 Nm³/h;
4. preso atto che viene dichiarato che la modifica non comporterà alcuna variazione impiantistica strutturale dell'impianto di aspirazione delle polveri rimanente, o comunque della tipologia di utilizzo del medesimo;

si ritiene che:

la ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l., il cui Gestore è Oppimitti Renato, con sede legale in località Pessola n. 17 nel Comune di Varsi (PR) e stabilimento in De Gasperi n. 49 nel Comune di Borgo Val di Taro (PR), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E01: - "Collettore 1 - Linea di cernita imballaggi"

Gli effluenti gassosi che si generano durante l'attività di cernita devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'attività di cernita deve essere effettuata nella cabina coibentata da 115 m³, dotata di:

- n.1 presa aspirante in testata per captare le polveri generate dalle cappe poste sui tre selettori ottici automatici;
- prese aspiranti a lama d'aria sulle postazioni di vagliatura.

La cabina dovrà, insonorizzata e climatizzata, dovrà essere alimentata dall'alto con aria fresca proveniente direttamente dall'esterno e dovrà garantire una leggera sovrappressione rispetto all'esterno.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	5.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	300	giorni
Altezza minima	12	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI ODORIGENE

Si prende atto della relazione di impatto odorigeno di I livello, dove il Gestore identifica due potenziali fonti di emissioni odorigene quali una sorgente di tipo convogliato rappresentata dal punto di emissione E01 ed una sorgente areale diffusa che riguarda l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla linea di cernita.

Il Gestore dichiara che le potenziali sorgenti di odore dell'attività saranno probabilmente contenute e, dato il contesto territoriale e abitativo circostante, tali da non determinare un impatto negativo.

Al fine di confermare le ipotesi avanzate nella relazione si ritiene che debbano essere eseguite due campagne di indagine olfattometrica una in periodo invernale ed una in periodo estivo per tutte le sorgenti identificate.

Al termine dell'anno di indagine dovrà essere inviata una relazione complessiva.

Sulla base della valutazione complessiva dei dati, nonché in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, si potrà prevedere la fissazione di valori obiettivo.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l' **emissione E01** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E01- Collettore 1** debbono avere una **periodicità annuale**.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Oppimitti Costruzioni S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	01574930341
Sede legale:	loc. Pessola n.17, Varsi, (Parma)
Gestore:	Oppimitti Renato

Sede locale impianti:	via De Gasperi n.49, Borgo Val di Taro, (Parma)
Lat:	/
Long:	/
Attività sede locale (C.C.I.A.):	attività di messa in riserva (R13) e recupero mediante cernita e selezione (R12)
Settore attività CRIAER:	4.12
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di rifiuti trattati [t/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	300
Altezza media sbocco emissione:	12 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	300 kg/anno

Distinti saluti

I Tecnici incaricati
 Cristina Marconi
 Cristina Bazzini

Il Responsabile di funzione
 Sede di Fidenza
 Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc n. 16654/2022

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.